

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 dicembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2016, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)". (16R00385) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2016, n. 14.

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. (16R00384) Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139. (16R00445) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0140/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale). (16R00446) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.

Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4. (16R00447) Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2016, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015. (16R00388) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. (16R00398) Pag. 27



REGIONE TOSCANA	REGIONE SICILIA
<p>LEGGI REGIONALI 8 luglio 2016, n. 43.</p> <p>Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011. (16R00402). Pag. 31</p>	<p>DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 2016, n. 12.</p> <p>Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni. (16R00362). Pag. 56</p>
<p style="text-align: center;">REGIONE ABRUZZO</p> <p>LEGGI REGIONALI 9 giugno 2016, n. 16.</p> <p>Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. (16R00358). Pag. 50</p> <p>LEGGI REGIONALI 23 giugno 2016, n. 17.</p> <p>Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi. (16R00414). Pag. 54</p>	<p>LEGGI REGIONALI 30 giugno 2016, n. 13.</p> <p>Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali. (16R00394). Pag. 57</p> <p>DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2016, n. 18.</p> <p>Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. (16R00462). Pag. 59</p>



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2016, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 Supplemento Ordinario n. 2 del 7 luglio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3/R;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 148-21862 del 21 giugno 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione stessa, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) Allegato A (schede da 1 a 35): Giunta regionale, enti e agenzie regionali, enti controllati e vigilati dalla Regione;

b) Allegato B (schede da 1 a 40): aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

c) Allegato C (schede da 1 a 14): Consiglio regionale.

Art. 4.

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è reso disponibile sui siti internet istituzionali Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il regolamento regionale 11 maggio 2006, n. 3/R è abrogato.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 luglio 2016

CHIAMPARINO

16R00385

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2016, n. 14.

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
GENERALITÀ

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative poste allo svolgimento delle stesse.

Art. 2.

Funzioni

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

a) favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;

b) cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;

c) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;

d) predispone i programmi annuali di cui all'art. 3;

e) monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'art. 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;

f) promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata «Destination Management Organization Turismo Piemonte» (DMO Turismo Piemonte), di cui all'art. 5;

g) riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;

h) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la Città metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all'art. 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.

Art. 3.

Programmazione delle attività

1. La Regione coordina e indirizza le attività di cui all'art. 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi anche di DMO Turismo Piemonte.

2. I programmi annuali di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell'anno e indicano:

a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;

c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività di DMO Turismo Piemonte e delle ATL;

d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;

e) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività di DMO Turismo Piemonte, delle ATL e degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).



3. Per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.

Art. 4.

Osservatorio del turismo

1. L'Osservatorio del turismo, gestito da DMO Turismo Piemonte, analizza la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei flussi attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati.

2. L'Osservatorio del turismo monitora, altresì, l'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale e la sua ricaduta in termini turistici.

Capo II

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ IN PIEMONTE

Art. 5.

Costituzione e finalità

1. La Regione promuove la costituzione di DMO Turismo Piemonte, mediante la fusione e la trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte S.c.p.a. di cui alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) e di «Sviluppo Piemonte turismo S.r.l.» di cui all'art. 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.

2. Il personale delle due società confluisce nella costituenda nuova società. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.

3. DMO Turismo Piemonte valorizza le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

4. La Regione si avvale, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di DMO Turismo Piemonte per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e la consulenza di marketing turistico.

Art. 6.

Attività

1. DMO Turismo Piemonte, supportando le strutture regionali nel coordinamento dell'attività di promozione turistica e dei prodotti agroalimentari, agevola, operando in stretta collaborazione con le ATL, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizza-

zione del Piemonte e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l'interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.

2. In particolare, DMO Turismo Piemonte:

a) gestisce l'Osservatorio del turismo di cui all'art. 4;

b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e agroalimentare;

c) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;

d) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta turistica piemontese e delle produzioni agroalimentari piemontesi nonché, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;

e) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica e agroalimentare favorendo e organizzando la partecipazione degli operatori turistici interessati;

f) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;

g) organizza corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico;

h) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.

Art. 7.

Composizione e statuto

1. Possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, le CCIAA, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.

2. Lo statuto di DMO Turismo Piemonte, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione in misura proporzionale alle quote consortili e che la società è senza scopo di lucro.



*Capo III*AGENZIE DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE
TURISTICA LOCALE

Art. 8.

Costituzione e finalità

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL.

Art. 9.

Attività

1. Le ATL organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Art. 10.

Forma giuridica

1. La Regione promuove l'organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.

2. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'art. 2615-ter del codice civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'art. 9 per l'ambito territoriale di riferimento.

Art. 11.

Statuto

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione lo statuto tipo delle ATL.

2. Le ATL adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo di cui al comma 1.

Art. 12.

Organi delle ATL

1. Sono organi delle ATL il presidente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo che può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo statuto.

3. Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre o cinque membri nominati dall'assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.

4. I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nell'amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.

5. La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo gratuito.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

7. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente le valutazioni sull'attività e operatività dell'ATL.

Art. 13.

Modalità di gestione dell'attività

1. Le ATL svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:

a) la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e le CCIAA;

b) i comuni e le relative unioni, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;

c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'art. 9;

d) gli enti e le associazioni interessati alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;

e) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

3. Per ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, individuato ai sensi dell'art. 14, non può essere costituita più di una ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.



4. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

5. È vietato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.

6. Le ATL, costituite nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, sono riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità per il loro riconoscimento e disciplina i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento stesso.

Art. 14.

Ambiti territoriali turisticamente rilevanti

1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le ATL:

a) ambito 1: Comune di Torino e comuni della Città metropolitana di Torino;

b) ambito 2: comuni della Provincia di Biella;

c) ambito 3: comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;

d) ambito 4: comuni dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;

e) ambito 5: comuni della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'ambito 4;

f) ambito 6: comuni delle Langhe e del Roero;

g) ambito 7: comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'ambito 6;

h) ambito 8: comuni della Provincia di Alessandria;

i) ambito 9: comuni della Provincia di Asti.

Art. 15.

Disposizioni per la trasformazione delle ATL

1. La costituzione delle società consortili di cui all'art. 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione.

2. Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'art. 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società.

3. I collegi dei revisori delle preesistenti ATL rimangono in carica fino alla data di approvazione della trasformazione.

4. Tutti i riferimenti alle ATL contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono fatti alle ATL riordinate ai sensi della presente legge.

Capo IV

ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

Art. 16.

Uffici di informazione e di accoglienza turistica

1. Al fine di garantire l'elevata qualità del servizio offerto e l'omogeneità dell'accoglienza turistica in Piemonte, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli IAT, sulla base dei seguenti criteri:

a) orari di apertura al pubblico;

b) qualificazione professionale degli operatori;

c) ubicazione degli sportelli.

2. Le ATL provvedono all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.

3. Le ATL possono, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento vigente, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.

4. È riservato agli IAT riconosciuti l'utilizzo del segno distintivo «IAT» conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.

5. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 possono istituire punti informativi sul territorio.

6. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli IAT, istituiti da soggetti diversi dalle ATL ai sensi delle norme previgenti, si conformano alle disposizioni del presente articolo.

Art. 17.

Comuni turistici

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento dei comuni turistici del Piemonte.


2. Gli elenchi dei comuni turistici rilevano ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 18.

Consorzi di operatori turistici

1. I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.

2. La Regione riconosce, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, i consorzi di operatori turistici costituiti da un numero minimo di cinquanta soci, con almeno mille posti letto complessivi in strutture ricettive del Piemonte.



3. Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi di operatori turistici che sorgono nei comuni montani, ovvero quando l'ambito turistico nel suo complesso non raggiunga tale disponibilità minima.

4. I consorzi di operatori turistici attuano, all'interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.

5. I consorzi di operatori turistici hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.

6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 21 in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.

Capo V

INTERVENTI DI SOSTEGNO

Art. 19.

Contributi per l'organizzazione turistica

1. La Regione concede annualmente alle ATL contributi a parziale copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.

2. Ai sensi di quanto stabilito nel comma 1, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza turistica locale da parte dei soggetti titolari degli IAT di cui all'art. 16.

Art. 20.

Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche

1. Al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte.

2. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Art. 21.

Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici

1. La Regione, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali.

2. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1:

a) le ATL;

b) i consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'art. 18.


3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi. E' facoltà della Giunta regionale di prevedere specifici criteri di premialità per la realizzazione di particolari progetti di area turistica condivisi, gestiti e sviluppati congiuntamente dalle ATL e dai consorzi di operatori turistici.

Art. 22.

Contributi a favore della formazione degli operatori

1. La Regione concede finanziamenti agli istituti universitari, agli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e ai soggetti accreditati alla Regione Piemonte per le attività formative o per il lavoro, che operano nel settore turistico o alberghiero, per l'organizzazione e la gestione di attività formative rivolte agli operatori del settore turistico.

2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'accesso alle professioni turistiche disciplinate da specifiche normative regionali.



*Capo VI*DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI,
ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 23.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'art. 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'art. 14;

b) un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all'art. 3;

c) una descrizione delle modalità di costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, e dell'istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività;

d) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 27.

Art. 24.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 25.

Norma transitoria

1. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 0.7 programma 07.01 del bilancio regionale per l'anno 2016, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino);

b) la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

c) la legge regionale 20 novembre 1998, n. 37 (Modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 «Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte»);

d) la legge regionale 6 marzo 2000, n. 19 (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'art. 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 «Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte»);


e) la lettera d) del comma 2 dell'art. 83 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i commi 1 e 2 dell'art. 10, l'art. 11 e le parole «2, 3, 4, 5, 6, 7» del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale del 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 «Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte»);

g) l'art. 24 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);

h) l'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte);

i) gli articoli 47 e 49 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);



l) l'art. 14 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);

m) l'art. 10 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).

n) il numero 2) della voce turismo dell'allegato A alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»);

o) l'art. 47 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

2. Dalla data della costituzione di DMO Turismo Piemonte, di cui all'art. 5, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale n. 29/2002;

b) l'art. 57 della legge regionale n. 9/2007;

c) gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);

d) l'art. 15 della legge regionale n. 10/2011;

e) la legge regionale 27 luglio 2011, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011»);

f) l'art. 51 della legge regionale n. 26/2015.

Art. 27.

Norma finanziaria

1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, quantificati complessivamente nell'esercizio finanziario 2016 in euro 8.900.000,00, in termini di competenza e di cassa, iscritti nella missione 07 programma 07.01, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1 per ciascun anno del biennio 2017-2018 si fa fronte con le modalità previste dall'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 luglio 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00384

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) ed in particolare l'art. 15 (Fondo per l'abbattimento delle rette), il quale tra l'altro:

al comma 1 istituisce un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del summenzionato fondo, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1248 del 1° luglio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 luglio 2015, n. 139», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 luglio 2015, n. 139.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserita la seguente:

«*d-bis*) quadrimestre: suddivisione dell'anno educativo di durata pari a quattro mesi;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Le domande relative all'anno educativo successivo possono essere presentate a partire dal 20 gennaio di ogni anno.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Per l'ammissione al beneficio è richiesta l'iscrizione a uno dei servizi educativi di cui all'art. 1, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di iscrizione nei casi di cui al comma 3, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Il comma 1 dell'art. 5 decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC comunicano alla Regione, anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione stessa, distintamente per ogni tipologia di servizio di cui all'art. 1, comma 2, il dato aggregato relativo alle informazioni rilevate dalle domande di accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo con riferimento a:

a) il numero delle richieste suddivise per modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;

b) il numero dei mesi di frequenza richiesti, suddiviso per quadrimestre;

c) la fascia ISEE del nucleo familiare.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 le parole «disponibili e» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. L'intensità del beneficio può essere variata solo a seguito di ottenimento di ISEE corrente.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui all'art. 6, comma 1, il fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito tra i SSC sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 5, comma 1, come segue:

a) il 90% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC, tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera della Giunta regionale di cui all'art. 6;

b) il 10% a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC, finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere da *b*) a *f*).».

2. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, è sostituita dalla seguente:

«*a*) per adeguare il beneficio a seguito di presentazione, da parte del beneficiario, di un ISEE corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 che comporti la collocazione in una fascia ISEE più favorevole;».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, dopo le parole «errori o ritardi» sono aggiunte le seguenti: «dei SSC».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, dopo le parole «lettera *a*)» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di una richiesta in tal senso presentata dal beneficiario a seguito dell'ottenimento di un ISEE corrente».

2. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, dopo le parole «originariamente richiesto» sono aggiunte le seguenti: «, a fronte di una richiesta in tal senso presentata dal beneficiario».

3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui alle lettere da *b*) a *f*) del comma 1, entro il giorno 25 di ogni mese i SSC verificano, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'accogliibilità delle richieste pervenute entro il termine del mese precedente e provvedono alla concessione, ovvero all'adeguamento, dei benefici spettanti con decorrenza dal mese successivo. Qualora più richieste rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste dalle lettere da *b*) a *f*) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi secondo ordine cronologico della data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, ai casi che presentano un valore dell'ISEE minore.».



4. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le richieste di cui all'art. 4, comma 3, che si perfezionano dopo il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno educativo successivo, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, e vengono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda.»

Art. 8.
*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 139/2015*

1. Alla rubrica dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, dopo la parola «comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «e validazione».

2. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Entro venti giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 1, il SSC comunica ai gestori dei servizi, con riferimento ai beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'art. 8, comma 1:

- a) i loro nominativi;
- b) il tipo di frequenza;
- c) il mese di decorrenza e quello di cessazione del beneficio;
- d) il relativo importo mensile a ciascuno spettante.

Successivamente, la medesima comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'art. 9.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i gestori dei servizi segnalano ai SSC le eventuali incongruenze riscontrate tra i dati comunicati dai SSC e quelli risultanti dalle iscrizioni effettuate presso i servizi educativi.

1-ter. Nei casi in cui ai sensi del comma 1-bis emergano incongruenze, il SSC procede alla validazione come segue:

a) qualora l'iscrizione preveda la frequenza presso il servizio per un numero di mensilità inferiore a quello indicato nella richiesta di beneficio, il SSC provvede al relativo adeguamento; la durata del beneficio rimane limitata invece al numero di mensilità indicate nella richiesta nel caso in cui l'iscrizione al servizio sia stata effettuata per un periodo più lungo;

b) qualora l'iscrizione al servizio preveda una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura corrispondente, a prescindere da quanto indicato nella richiesta presentata; qualora la richiesta sia stata presentata in relazione a una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura stabilita per la tipologia di frequenza a tempo parziale anche se l'iscrizione prevede una frequenza rientrante nella tipologia a tempo pieno.»

Art. 9.
*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 139/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015, dopo le parole: «a scomputo della retta mensile» sono aggiunte le seguenti: «a partire dal relativo mese di decorrenza indicato ai sensi dell'art. 10.»

2. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 le parole «della frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «di frequenza secondo i termini dell'iscrizione», e le parole: «emesso dal gestore del servizio» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il beneficio non spetta per le mensilità in cui il nucleo familiare percepisce i benefici di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) per la frequenza presso il medesimo servizio, e in tali casi il gestore del servizio, previa comunicazione al SSC, non applica il beneficio per le mensilità corrispondenti.»

Art. 10.
*Sostituzione dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 139/2015*

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 139/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Variazioni successive alla presentazione della richiesta di beneficio*). — 1. Nei casi di ottenimento di ISEE corrente intervenuto successivamente all'ammissione al beneficio, lo stesso è adeguato, con effetto non retroattivo e secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 9, a fronte di specifica richiesta.

2. Qualora prima dell'ammissione al beneficio sia intervenuto l'ottenimento di un ISEE corrente, in caso di successiva ammissione della richiesta secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 9 il beneficio viene determinato con riguardo al valore dell'ISEE corrente.

3. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli di cui all'art. 1, comma 2, purché tra la data di cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai trenta giorni. Qualora il trasferimento intervenga dopo l'ammissione al beneficio, lo stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

4. Nel caso in cui il trasferimento previsto al comma 3 coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a SSC diversi, la richiesta di beneficio viene trasmessa tempestivamente al SSC nel cui territorio opera il servizio educativo di destinazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 9, comma 2 ovvero, se il trasferimento interviene dopo l'ammissione al beneficio, il SSC di origine comunica al SSC di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.

5. I casi di cessazione dell'iscrizione non previsti dal presente articolo comportano l'annullamento delle richieste presentate e non ancora soddisfatte e la decadenza dai benefici a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.»

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. **0140/Pres.**

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

(Pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20 luglio 2016*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), che autorizza la regione a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale finalizzando gli stessi all'accesso al finanziamento del Fondo sociale europeo;



Visto l'art. 53 della stessa legge regionale 76/1982, in base al quale le modalità attuative della medesima legge sono disciplinate con regolamento;

Visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Preso atto della necessità di predisporre un nuovo «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», adeguato alla nuova normativa e ai meccanismi del nuovo ciclo di programmazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)

*CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI*

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, (Ordinamento della formazione professionale), il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» di seguito denominato POR FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Fondo sociale europeo (FSE): Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea (UE) e che cofinanzia il POR ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, di seguito regolamento disposizioni comuni - RDC. In particolare il FSE:

1) promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro;

2) migliora l'accesso al mercato del lavoro;

3) sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriale e del sistema produttivo;

4) incoraggia un livello elevato di istruzione e formazione;

5) combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità;

b) Accordo di partenariato: documento di programmazione dello Stato, con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della «governance» a più livelli che definisce, a livello nazionale, la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Il documento è stato emanato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;

c) Programma operativo regionale - POR FSE: il documento presentato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, il quale contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. Il POR FSE si articola in assi prioritari, priorità d'investimento, obiettivi specifici e azioni;

d) Programma specifico: operazione o gruppo di operazioni omogenee per il perseguimento delle linee strategiche del POR FSE, previste dal documento «Pianificazione periodica delle operazioni»;



e) Asse prioritario: insieme di uno o più obiettivi tematici di cui all'art. 9 del RDC declinabile in una o più delle priorità di investimento di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

f) Priorità di investimento: le misure definite all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'art. 9 del RDC;

g) Obiettivo specifico: ambito prioritario di intervento ai fini dell'attuazione delle priorità di investimento;

h) Azione: le specifiche attività previste dal POR FSE finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti da ciascuna priorità di investimento;

i) Pianificazione periodica delle operazioni, di seguito denominato PPO: documento approvato annualmente dalla Giunta regionale il quale individua le operazioni da realizzare, anche di carattere pluriennale, attraverso le azioni del POR FSE, nell'ambito di appositi programmi specifici;

j) Strutture regionali attuatrici, di seguito denominate SRA: le Direzioni centrali, aree o servizi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia responsabili della gestione e dell'attuazione dei programmi specifici di pertinenza previsti dal PPO;

k) Autorità di gestione, di seguito denominata AdG: l'organismo responsabile della gestione del POR FSE secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 1 e dall'art. 125 del RDC;

l) Autorità di certificazione, di seguito denominata AdC: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sul POR FSE, secondo quanto stabilito dall'art. 123, paragrafo 2 e dall'art. 126 del RDC;

m) Autorità di audit, di seguito denominata AdA: l'organismo responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR FSE, di cui all'art. 123, paragrafo 4 e all'art. 127 del RDC;

n) Organismo intermedio, di seguito denominato OI: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'AdG o di un'AdC o che svolge mansioni per conto di queste autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. È possibile designare uno o più OI per lo svolgimento di compiti dell'AdG o dell'AdC registrando formalmente per iscritto i relativi accordi. Un OI può essere affidatario della gestione di parte di un POR (una sovvenzione globale) mediante un accordo scritto. L'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

In particolare l'OI può essere, un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato.

Il rapporto con l'OI, regolato con apposito accordo scritto, può avere natura contrattuale oppure concessoria;

o) Forme di partenariato: il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un'operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder);

p) Operazione: secondo quanto stabilito all'art. 2 paragrafo 1 numero 9) del RDC l'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari. Il progetto rappresenta l'unità minima di rilevazione per le finalità del Sistema nazionale di monitoraggio;

q) Attività in senso lato e attività in senso stretto: l'attività in senso lato comprende le attività inerenti all'operazione, realizzate dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione alla data di avvio dell'operazione e dalla data di conclusione dell'operazione alla data di presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione. L'attività in senso stretto è la fase relativa al periodo di realizzazione dell'operazione, dal primo all'ultimo giorno di attuazione dell'operazione;

r) Prototipo: primo esemplare e modello di una serie di progetti formativi o non formativi successivi;

s) Beneficiario: secondo quanto stabilito all'art. 2 paragrafo 2 numero 10) del RDC il beneficiario è un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato si tratta dell'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari si tratta dell'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo dei fondi.

Il Beneficiario assume la configurazione di:

1) Soggetto proponente: quando è l'organismo che presenta l'operazione sulla base di un avviso pubblico o a seguito di una gara d'appalto;

2) Soggetto attuatore: nelle fattispecie di natura concessoria, quando è il soggetto che realizza l'operazione ammessa al finanziamento; nelle fattispecie di natura contrattuale, quando è il soggetto che fornisce il bene, il servizio o la prestazione;

t) Forme del sostegno: il RDC introduce la differenziazione delle forme di sostegno dei fondi SIE nelle seguenti quattro fattispecie che risultano definite all'interno del regolamento (UE EURATOM) n. 966/12 (di seguito regolamento finanziario) e nelle Guide EGESIF:

1) sovvenzioni (art. 121 regolamento finanziario);

2) assistenza rimborsabile (guida EGESIF 15_005-01 15 aprile 2015);

3) strumenti finanziari (art. 2 lettera p) del regolamento finanziario);

4) premi (art. 2 lettera j) del regolamento finanziario);

u) Contratti pubblici (appalti e concessioni): per contratti pubblici si intendono sia gli appalti pubblici, sia le concessioni, come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

v) Destinatario: i destinatari degli interventi sono i soggetti che beneficiano dell'esecuzione dei progetti e delle realizzazioni da essi prodotte;

w) Destinatario finale: una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 2 paragrafo 12 del RDC;

x) Sistema di gestione e controllo, di seguito denominato «SIEGECO»: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del RDC, volto a garantire l'attuazione del POR FSE secondo il principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 30 del regolamento finanziario;

y) Sistema informativo del POR FSE: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI

Art. 3.

Funzioni dell'Autorità di gestione

1. Le funzioni dell'AdG, afferenti alla gestione del programma operativo, alla selezione delle operazioni, alla gestione finanziaria e al controllo del programma operativo, sono indicate all'art. 125 del RDC.

Art. 4.

Strutture regionali attuatrici e loro funzioni

1. Le SRA sono le strutture dell'Amministrazione regionale responsabili dell'attuazione e della gestione delle operazioni riconducibili ai programmi specifici individuati dai pertinenti PPO.

2. Le SRA sono individuate nelle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale e provvedono all'attuazione delle linee di intervento del POR secondo la rispettiva competenza.



3. Le funzioni delle SRA sono le seguenti:

a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e pianificazione, dei criteri di selezione delle operazioni nel quadro delle rispettive competenze settoriali;

b) concorrere alla definizione del SIGECO;

c) collaborare con l'AdG ai fini della realizzazione dei controlli di primo livello dall'AdG stessa svolti;

d) predisporre ed emanare i bandi e gli avvisi pubblici che danno attuazione ai programmi specifici di propria competenza ai sensi di quanto previsto dal pertinente PPO utilizzando le metodologie ed i criteri di selezione trasparenti e non discriminatori approvati dal Comitato di sorveglianza;

e) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative UE, nazionali e regionali e rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal SIGECO;

f) individuare le operazioni ed i beneficiari da ammettere al finanziamento, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza;

g) comunicare gli esiti della selezione delle operazioni ai soggetti proponenti attraverso un documento contenente le condizioni per il sostegno dell'operazione di riferimento, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

h) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 3, lettera d) del RDC;

i) emettere gli atti di concessione e di erogazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

j) disporre che i beneficiari/soggetti attuatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni, laddove applicabile ai sensi del RDC, adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

k) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le indicazioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e veridicità;

l) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le scadenze previste, le previsioni di spesa e ogni altra informazione utile alla predisposizione delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione europea ed allo Stato da parte dell'AdC;

m) collaborare alle attività di valutazione del POR FSE;

n) predisporre e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria pertinenza;

o) fornire all'AdG tutte le informazioni utili alla predisposizione delle informative e relazioni previste dalla normativa dell'UE e nazionale vigente in materia, con particolare riguardo alla documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea, all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), al Valutatore e alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

p) concorrere con l'AdG alla definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del RDC;

q) applicare le procedure stabilite dall'AdG in caso di irregolarità e di recupero di importi indebitamente versati;

r) svolgere, previa condivisione con l'AdG, tutte le azioni necessarie, anche correttive, per raggiungere i target previsti dal «Performance Framework» ai fini della assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'art. 20 del RDC.

CAPO III
PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE, ACCESSO,
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Art. 5.

Predisposizione e approvazione del PPO

1. La Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico – sociale, approva annualmente il documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni – PPO» che stabilisce i programmi specifici da realizzare, indicandone:

a) l'asse prioritario di riferimento;

b) la priorità d'investimento di riferimento;

c) l'obiettivo specifico di riferimento;

d) l'azione di riferimento;

e) la denominazione;

f) la descrizione;

g) i destinatari;

h) la durata – annuale o pluriennale;

i) la disponibilità finanziaria;

j) la struttura attuatrice;

k) il referente, ove già individuato.

2. La previsione di nuovi programmi specifici all'interno del PPO è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

3. Modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO non superiori al 20% sono adottati dall'AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo.

4. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, il PPO viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Art. 6.

Raccordo tra AdG e SRA

1. L'AdG approva e trasmette a ciascuna SRA un documento di indirizzo denominato «Linee Guida alle SRA per l'attuazione del POR FSE 2014-2020» descrittivo delle attività che le SRA sono tenute a porre in essere per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4 comma 3.

2. L'AdG, ad avvenuta approvazione del PPO, trasmette a ciascuna SRA, per i programmi specifici di competenza, una comunicazione nella quale delinea i contenuti e le modalità di attuazione di ciascun programma specifico. Tale documento contiene i seguenti elementi minimi relativamente ai programmi specifici:

a) denominazione del programma specifico;

b) disponibilità finanziaria;

c) tempi indicativi di attuazione (emanazione dell'avviso o procedure di attivazione se diverse dall'avviso, tempi di attuazione, chiusura);


d) pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del POR FSE di cui agli articoli 20, 21, 22 del RDC.

Ove si prevedano delle modifiche ai tempi indicativi di attuazione proposti dall'AdG, l'AdG stessa e la SRA concordano le modifiche alla pianificazione dei target intermedi e finali di cui alla lettera d);

3. La pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di cui al comma 2, lettera d) può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del POR FSE.

4. L'AdG e le SRA monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di risultato del POR FSE, attivando tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative ove necessario ai fini del raggiungimento dei risultati previsti.

5. In relazione a ciascun programma specifico del PPO, l'AdG assicura il trasferimento delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del programma specifico alla SRA competente, sulla base delle procedure contabili previste ai fini della gestione del bilancio regionale.



Art. 7.

Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento delle operazioni può prevedere:

- a) la totale partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE;
- b) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e la partecipazione finanziaria privata;
- c) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e la partecipazione finanziaria privata da parte delle imprese, nel caso l'operazione rientri nella disciplina degli aiuti di Stato;
- d) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e da altre risorse nazionali o regionali.

2. La SRA, in sede di avviso pubblico, stabilisce le modalità di finanziamento nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 8.

Procedure per l'accesso alle operazioni

1. Per l'affidamento dei finanziamenti l'AdG e le SRA ricorrono a procedure ad evidenza pubblica, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sia per le forme di sostegno che per i contratti pubblici.

2. Gli avvisi pubblici riguardano:

- a) la selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dalla SRA;
- b) la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo;
- c) la selezione di operazioni di carattere formativo;
- d) la selezione di operazioni di carattere non formativo.

3. La procedura di selezione prevista dagli avvisi pubblici a valere sul presente regolamento è svolta secondo le modalità del procedimento a bando e può prevedere un unico termine di presentazione delle operazioni o più scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute.

4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 devono prevedere un termine per la presentazione delle proposte progettuali corrispondente ad almeno 30 giorni a partire da quello di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. I contenuti minimi degli avvisi pubblici relativi alla selezione di proposte progettuali, presentate da soggetti aventi titolo, ai sensi del comma 2, lettera a), sono i seguenti:

- a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento e altre indicazioni funzionali all'inquadramento delle operazioni nel Sistema di monitoraggio;
- b) oggetto dell'avviso;
- c) termini e modalità per la presentazione delle proposte progettuali;
- d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;
- e) destinatari;
- f) parametri finanziari;
- g) risorse finanziarie disponibili;
- h) criteri per la selezione delle proposte progettuali;
- i) modalità per l'approvazione delle proposte progettuali;
- j) termini per la rendicontazione;
- k) termine della chiusura del procedimento.

6. I contenuti minimi degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo sono i seguenti:

- a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento;
- b) oggetto dell'avviso;
- c) termini e modalità per la presentazione delle operazioni, con l'indicazione di un termine unico oppure di più scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute;
- d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;
- e) tipologia formativa (ove pertinente);
- f) destinatari;
- g) parametri finanziari;

- h) risorse finanziarie disponibili;
- i) modalità per la gestione finanziaria delle operazioni;
- j) criteri per la selezione delle operazioni;
- k) modalità per l'approvazione delle operazioni;
- l) termini per la rendicontazione;
- m) termine della chiusura del procedimento.

7. Gli avvisi pubblici sono emanati dal soggetto individuato nell'ambito del raccordo tra l'AdG e le SRA di cui all'art. 6 e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 9.

Presentazione, selezione e approvazione delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.

2. Le operazioni sono presentate secondo i formulari definiti dalla SRA e richiamati nell'avviso pubblico di riferimento.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it entro 20 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.

4. L'avviso pubblico può prevedere una diversa modalità di comunicazione di avvio del procedimento, qualora ritenuta maggiormente funzionale alla particolare tipologia del procedimento stesso.

5. La selezione delle operazioni avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR FSE previste dall'art. 110 paragrafo 2, lettera a) del RDC, approvate dal Comitato di sorveglianza e riportate nell'avviso pubblico.

6. La selezione delle operazioni pervenute avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni e sotto la responsabilità del dirigente della SRA competente, che si avvale del personale regionale e dell'apporto dell'assistenza tecnica.

7. Il Dirigente Responsabile della SRA, responsabile del procedimento in oggetto, approva, entro 30 giorni dalla selezione delle operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it:

- a) la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
- b) l'elenco delle operazioni non approvate;
- c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.

8. L'esito della selezione è comunicato, con apposita nota, a tutti i soggetti proponenti. Con specifico riferimento alle operazioni ammesse al finanziamento, la nota indica l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni.

Art. 10.

Concessione del contributo e avvio dell'operazione finanziata

1. Il Dirigente della SRA provvede alla concessione del contributo entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria.

2. L'avvio dell'operazione è documentato dalla compilazione online, da parte del beneficiario, di un apposito modello presente nel sistema informativo del POR FSE entro il settimo giorno successivo a quello dell'avvio (attività in senso stretto).


Art. 11.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, nella progettazione e gestione delle operazioni, deve attenersi alle disposizioni dei Regolamenti UE, del presente regolamento, nonché a quanto stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

2. Il beneficiario in particolare deve:

- a) assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in loco realizzate dall'AdG anche in collaborazione con la SRA;



b) realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato;

c) garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'AdG o dalla SRA;

d) realizzare le misure di informazione e comunicazione collegate all'operazione, secondo quanto previsto dall'allegato XII del RDC paragrafo 2.2 e dall'avviso pubblico di riferimento.

Art. 12.

Revoca del contributo

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

a) mancato utilizzo dei loghi istituzionali indicati nell'avviso pubblico;

b) mancata realizzazione dell'operazione oppure realizzazione dell'operazione in difformità dalle previsioni dell'avviso;

c) in sede di verifica sul posto delle operazioni, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 5 lettera b) del RDC, riscontro di gravi inadempimenti degli obblighi di cui all'art. 11 del presente regolamento o di gravi violazioni di legge;

d) ove previsto, mancata vidimazione dei registri precedente all'avvio dell'attività in senso stretto.

2. La SRA, prima di procedere alla revoca del contributo, dà comunicazione al beneficiario dell'avvio delle procedure di revoca.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il beneficiario può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento di revoca.

CAPO VI

GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

Art. 13.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di anticipazione e saldo o in unica soluzione.

2. Complessivamente la somma delle anticipazioni non può superare il 95% del costo pubblico complessivo dell'operazione; in sede di avviso la SRA stabilisce la percentuale di anticipazione entro il limite massimo sopraindicato.

3. L'erogazione del saldo interviene sempre ad avvenuta verifica della documentazione presentata a titolo di rendiconto ed è pari alla differenza tra i contributi assegnati in via definitiva e quanto eventualmente erogato in forma di anticipazioni.

4. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere garantite da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. L'erogazione dei contributi, da parte della SRA, avviene mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata mediante il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

CAPO V

VERIFICHE DI GESTIONE

Art. 14.

Verifiche di gestione

1. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE sono definite dall'AdG nel rispetto delle previsioni del RDC in particolare dell'art. 125 paragrafo 5 e riguardano:

a) la verifica amministrativa in itinere;

b) la verifica in loco;

c) la verifica ex post – rendicontazione.

2. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate sono svolte dall'AdG attraverso la propria struttura dedicata. Quest'ultima, nell'esercizio delle attività di controllo, si avvale del personale regionale e della SRA oltre che dell'apporto dell'assistenza tecnica.

3. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le verifiche di gestione sono stabiliti in apposita manualistica approvata dall'AdG.

4. Le verifiche amministrative in itinere sono svolte sulle domande di rimborso intermedie relative alla totalità delle operazioni finanziate e danno conto della corretta attuazione formale delle operazioni con riferimento alle modalità attuative stabilite.

5. Le verifiche in loco si svolgono su base campionaria e previa analisi del rischio, secondo quanto previsto dal Manuale per il campionamento delle operazioni. Le verifiche sono eseguite dall'AdG prima che le spese siano certificate dalla AdC alla Commissione.

6. Le verifiche ex post – rendicontazione – consistono in controlli amministrativo-contabili su tutte le domande di rimborso finali, volte ad appurare il rispetto della normativa dell'UE e nazionale di riferimento, l'eventuale utilizzo delle opzioni di semplificazione, nonché l'ammissibilità delle relative spese al contributo dei fondi.

CAPO VI

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Art. 15.

Ammissibilità della spesa

1. Le spese ammissibili sono indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

2. Per quanto derivante dalle disposizioni regolamentari e dalla norma nazionale di ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 65 paragrafo 1 del RDC, la spesa, ai fini della ammissibilità, deve in particolare:

a) essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni riconducibili alle attività ammissibili del FSE di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 1304/2013;

b) riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento del POR, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;

c) riferirsi ad operazioni ubicate nell'area coperta dal POR secondo le previsioni contenute nell'art. 70 del RDC e nell'art. 12 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 1304/2013;

d) essere stata sostenuta osservando il diritto comunitario, nazionale e regionale e conformemente ai criteri di selezione approvati nell'ambito del Comitato di sorveglianza;

e) essere effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia essere stata pagata dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative e i principi contabili.

Art. 16.

Spese non ammissibili

1. Le spese non ammissibili al contributo del POR FSE sono sancite nell'art. 69 del RDC e nell'articolo 13 paragrafo 4 del regolamento (UE) 1304/2013.

Art. 17.

Modalità di attuazione delle operazioni

1. Le operazioni possono essere attivate secondo le seguenti modalità di cui all'art. 67 paragrafo 1 del RDC:

a) a costi reali quando rimborsate sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realtà della spesa sulla base di quanto disposto dall'art. 67 paragrafo 1 lettera a) del RDC;

b) a costi semplificati quando assumono la forma di sovvenzione o assistenza rimborsabile secondo quanto previsto dall'art. 67 paragrafo 1 lettere b) c) e d) del RDC.

2. Per quanto riguarda il settore della formazione professionale, le tipologie di costi semplificati sono indicate nell'allegato B) al presente regolamento.



*CAPO VII
RENDICONTAZIONE*

Art. 18.
Generalità

1. Il beneficiario presenta alla SRA la documentazione inerente il rendiconto fra il 1° gennaio ed il 1° settembre e fra il 15 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il beneficiario presenta alla SRA la documentazione inerente al rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, salvo diverse disposizioni della SRA in sede di avviso pubblico.

3. Qualora il termine di cui al comma 2 ricada nel periodo fra il 1° settembre e il 15 novembre, viene prorogato di diritto al 30 novembre.

Art. 19.
Rendicontazione a costi reali

1. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato un apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it al quale devono accompagnarsi

- a) la documentazione delle spese sostenute;
- b) prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale;
- d) ogni altro documento previsto dall'avviso.

Art. 20.
Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni basate sulla gestione finanziaria secondo unità di costo standard o somme forfettarie

1. Nel caso in cui l'operazione sia gestita con l'applicazione di UCS o somme forfettarie, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.

2. I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione secondo quanto previsto nel progetto approvato e del raggiungimento dei risultati (a titolo di esempio l'obiettivo formativo) secondo quanto anticipatamente stabilito dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.

3. Per quanto concerne le operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari:

a) qualora gli obiettivi dell'operazione risultino parzialmente conseguiti (a titolo di esempio l'obiettivo formativo risulti parzialmente conseguito in termini di allievi partecipanti all'operazione), si applicano le decurtazioni finanziarie stabilite dalle disposizioni regionali vigenti;

b) qualora si siano riscontrate irregolarità gestionali, si applica la rideterminazione del contributo per le cause e con le modalità previste dai documenti adottati in esecuzione dell'art. 67 paragrafo 6 del RDC, ovvero si provvede alla revoca qualora sussistano le cause di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda le operazioni gestite, totalmente o parzialmente con somme forfettarie, il mancato o parziale conseguimento del risultato previsto (a titolo di esempio l'obiettivo formativo previsto) comporta l'inammissibilità in toto o parziale dell'operazione.

5. La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione gestita con tabelle standard di costi unitari o con somme forfettarie è quella prevista dai singoli avvisi, in accompagnamento ad una relazione tecnico - fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dall'AdG disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

Art. 21.
Certificazione esterna dei rendiconti

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 193 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2000), nel quadro della gestio-

ne finanziaria a costi reali, per le operazioni che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, i rendiconti delle spese sostenute devono essere certificati da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore. Il soggetto attuatore assicura la realizzazione dell'attività di certificazione esterna da parte dei soggetti aventi titolo prima della presentazione del rendiconto alla SRA.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad operazioni che non prevedono la realizzazione di esami o prove finali, laddove stabilito dall'avviso pubblico.

Art. 22.

Erogazione del saldo spettante

1. La conclusione della verifica della documentazione di cui all'art. 20 è comunicata alla SRA per l'erogazione del saldo, ove spettante.

*CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono aggiornati con decreto dal Dirigente *pro tempore* incaricato della funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo.

2. I rinvii alle disposizioni normative effettuate dal presente regolamento e dai suoi allegati si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 232/Pres. (regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della LR 16 novembre 1982, n. 76).

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 232/2011 continua ad applicarsi alle operazioni relative agli avvisi emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis)

16R00446



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.

Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 31 del 14 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Visti:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 29 concernente agricoltura biologica;

la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR);

la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed, in particolare, l'art. 73 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale) il quale al comma 2 stabilisce che «Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi compresa la ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione degli inviti nonché l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti e relative sanzioni;

b) l'individuazione delle strutture responsabili e degli uffici attuatori e la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, strutture responsabili e uffici attuatori;

c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma»;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 1° luglio 2016, n. 1258;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed in conformità ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2. Il presente regolamento si applica alle misure del PSR connesse agli investimenti indicate nell'allegato A.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che cofinanzia il PSR;

b) autorità di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'AdG è individuata dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277;

c) struttura responsabile: unità organizzativa responsabile per ogni sottomisura di competenza dell'attuazione, coordinamento ed informazione nei confronti degli uffici attuatori di cui alla lettera d) e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG;

d) ufficio attuatore: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle strutture di cui alla lettera c) e dall'AdG;

e) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;



f) comitato di sorveglianza (CdS): organo costituito con deliberazione di Giunta regionale preposto alla sorveglianza sull'attuazione del PSR d'intesa con l'AdG, con le funzioni di cui agli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

g) autorità di certificazione: organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) misure connesse agli investimenti: misure di cui all'allegato A, articolate in sottomisure e tipi di intervento, diverse da quelle connesse alla superficie e agli animali e che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

i) sottomisura: articolazione della misura che contribuisce alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale come previsto dal PSR;

j) tipo di intervento: insieme di operazioni finanziabili raggruppate all'interno di una sottomisura;

k) operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati dall'AdG o sotto la sua responsabilità che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità del PSR;

l) bando: atto formale con il quale viene indetta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad un regime di sostegno contenente le indicazioni di cui agli articoli 10, 16, 19, 23 e 26;

m) piano aziendale: piano redatto dal beneficiario che, attraverso la descrizione dei fattori e delle attività che caratterizzano l'impresa, unitamente alle informazioni sullo stato patrimoniale, permette di valutarne il potenziale di miglioramento globale derivante dall'attuazione delle operazioni;

n) filiera: insieme delle attività e degli operatori che concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto;

o) progetto integrato (PI): progetto realizzato da un singolo beneficiario che comprende operazioni previste in almeno due misure del PSR, di cui una attuata a valere sulla misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;

p) progetto di filiera (PF): progetto proposto da un insieme di soggetti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di PI o di progetti individuali, anche combinati tra loro;

q) partenariato del PF: aggregazione costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno per un PF, fra più imprese beneficiarie dei sostegni ed eventualmente altri soggetti non beneficiari, coinvolti nella fase di commercializzazione del prodotto finale o in altre fasi della filiera, qualora ciò sia necessario e giustificato ai fini dello sviluppo, del potenziamento o della gestione della filiera;

r) capofila di PF: rappresentante del partenariato del PF, individuato esclusivamente tra i partecipanti, avente le funzioni indicate dal bando di cui all'art. 19;

s) gruppi operativi (GO) del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: partenariato composto da soggetti di un determinato settore produttivo ai quali si affiancano operatori del settore della ricerca e altri soggetti del sistema regionale della conoscenza, nel rispetto dell'art. 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

t) poli: aggregazioni di imprese con sede legale o unità operativa nel territorio regionale che comprendono anche organismi di consulenza o soggetti del settore della ricerca, che partecipano ad un progetto di innovazione di cui alla lettera w), sulla base di un programma di rete, impegnandosi ad esercitare insieme una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, compreso l'impiego comune di impianti e attrezzature, nonché a trasferire le conoscenze, mettere in rete e divulgare le informazioni tra le imprese che costituiscono il polo nel rispetto dell'art. 2, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

u) rete di imprese: forme di aggregazione di imprese come individuate dall'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché

disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

v) progetto di innovazione, in attuazione della sottomisura 16.1 del PSR: progetto proposto e attuato da un GO di cui alla lettera s), riguardante le tematiche e i settori produttivi ritenuti rilevanti per il sistema agro-forestale regionale e finalizzato alla co-produzione di una innovazione che risponda ad una esigenza o ad una opportunità di sviluppo di una o più aziende partner;

w) progetto di innovazione, in attuazione della sottomisura 16.2 del PSR: progetto proposto e attuato da un polo o da una rete di imprese, finalizzato a introdurre innovazione a livello aziendale nell'ottica dell'integrazione in filiera;

x) progetto collettivo agro-climatico-ambientale: progetto proposto e attuato da una pluralità di soggetti, di cui almeno due tra enti locali, enti gestori di parchi o riserve, consorzi di bonifica, proprietà collettive, imprese agricole, associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, riserve di caccia, altri soggetti pubblici o privati che possano contribuire alla predisposizione e alla realizzazione del progetto medesimo, che sottoscrivono un accordo collettivo per lo sviluppo di un'iniziativa in grado di fornire servizi ambientali su scala territoriale significativa e che si compone sia di interventi di investimento, sia di interventi sulle superfici;

y) strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale: insieme coerente di operazioni e iniziative integrate e innovative, rispondenti a bisogni multisettoriali espressi a livello locale e mirate a contribuire a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, predisposte e attuate da partenariati misti pubblico-privati con riferimento a un determinato ambito territoriale sub-regionale;

z) strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, proposta e attuata da un gruppo di azione locale, come definito alla lettera aa);

aa) gruppo di azione locale (GAL): soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato che propone e ha la responsabilità dell'attuazione di una SSL, in attuazione della misura prevista dagli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli articoli 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

bb) nucleo tecnico di valutazione (nucleo tecnico): organo collegiale costituito con deliberazione di Giunta regionale, preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione dei progetti di cui alle lettere p), v), w), x) e y), composto da esperti nei settori afferenti le proposte progettuali presentate;

cc) comitato per la selezione delle SSL (comitato): organo collegiale costituito con deliberazione di Giunta regionale, preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione delle SSL. Il comitato è rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL e delle Autorità di gestione dei programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), nonché delle strutture regionali competenti per i programmi della cooperazione territoriale europea e delle strutture regionali competenti in materia di programmazione generale e delle politiche economiche, nonché di coordinamento delle politiche per la montagna;

dd) sistema di gestione e monitoraggio: insieme di azioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo procedure e modalità di funzionamento adottate dall'AdG, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'OP per quanto attiene gli aspetti da esso delegati, ai sensi dell'art. 73, comma 3 della legge regionale n. 4/2016;

ee) sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM): sistema di valutazione congiunta ex ante e in itinere da parte dell'AdG e dell'OP, al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel PSR, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.



Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PSR

Art. 3.

Strutture competenti

1. Nel rispetto dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, le strutture competenti per la gestione ed attuazione del PSR sono l'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori secondo le funzioni rispettivamente indicate agli articoli 4, 5 e 6.

2. Le strutture responsabili e gli uffici attuatori sono individuati nell'allegato A.

3. Per i progetti in cui la Regione o ERSa risultano beneficiari, le funzioni di struttura responsabile sono svolte da una struttura dell'amministrazione regionale o di ERSa diversa dalla struttura che svolge le funzioni di ufficio attuatore, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni.

Art. 4.

Funzioni dell'AdG

1. Le funzioni dell'AdG sono:

a) gestire i rapporti con la Commissione europea, l'OP e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essi necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) assistere il CdS e fornire ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

c) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) garantire l'esistenza di un sistema informatico per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e, ove delegate, delle domande di pagamento, finalizzato, anche, alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni se trattasi di materie delegate;

e) assicurare che l'OP sia informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per il finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti;

f) coordinare la programmazione e l'attuazione del PSR, in particolare attraverso:

1) l'elaborazione e la proposta di norme e provvedimenti attuativi;

2) l'adozione di manuali e modelli;

3) l'emanazione di direttive nei confronti delle strutture responsabili e degli uffici attuatori;

4) l'adozione di atti di indirizzo alle strutture responsabili e agli uffici attuatori, mediante pareri, circolari e documentazione necessaria per la corretta attuazione del PSR;

g) elaborare, sentite le strutture responsabili competenti, le proposte di modifica del PSR da sottoporre al parere del CdS;

h) sottoporre al parere del CdS i criteri di selezione, definiti in conformità ai principi individuati nel PSR ed in collaborazione con le strutture responsabili;

i) predisporre, in collaborazione con le strutture responsabili la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;

j) sovrintendere, in qualità di responsabile del sistema di monitoraggio, alla gestione fisica e finanziaria del PSR, effettuata da parte delle strutture responsabili;

k) preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento (UE-EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

l) predisporre gli elenchi regionali di proposta di liquidazione e trasmetterli all'OP;

m) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento di impegni comuni alle misure di cui all'allegato A, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

n) garantire la verificabilità e controllabilità delle misure attraverso il sistema VCM.

Art. 5.

Funzioni delle strutture responsabili

1. Le funzioni delle strutture responsabili sono:

a) concorrere alla definizione dei criteri di selezione, sulla base dei principi e degli obiettivi stabiliti nel PSR;

b) elaborare i bandi e gli inviti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di selezione sottoposti al CdS e nel rispetto dei contenuti di cui agli articoli 10, 16, 19, 23, 26, nonché pubblicarli sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);

c) coordinare gli uffici attuatori e garantire le informazioni necessarie per l'attuazione dei bandi;

d) adattare i modelli forniti dall'AdG alle specifiche misure del PSR e trasmetterli agli uffici attuatori;

e) fornire ai beneficiari ed al pubblico le informazioni richieste in relazione all'attività di competenza;

f) per i tipi di intervento in cui vi è una pluralità di uffici attuatori, nonché per le tipologie di accesso di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d), predisporre, approvare e pubblicare sul BUR la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate per carenza di fondi e l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento;

g) per le tipologie di accesso di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) e d), provvedere, previo parere dell'AdG, in merito allo scorrimento delle graduatorie delle domande di sostegno con le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti, da pubblicare sul BUR;

h) esprimere il proprio parere agli uffici attuatori per lo scorrimento delle graduatorie relative alla tipologia di accesso di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);

i) provvedere agli specifici adempimenti previsti per i progetti di cui ai capi III, IV e V nel rispetto delle procedure ivi stabilite;

j) concedere, previo parere dell'AdG, le proroghe ai termini fissati per l'attuazione dei PF e delle operazioni relative alle tipologie di accesso di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d);

k) autorizzare le varianti ai PF e alle operazioni relative alle tipologie di accesso di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d);

l) per i progetti in cui la Regione o ERSa risultano beneficiari, definire le modalità attuative e adottare i provvedimenti di competenza;

m) nel caso di beneficiari individuati in modo espresso nel PSR, definire le modalità attuative dei relativi progetti, predisporre i provvedimenti di competenza e sottoscrivere gli accordi, nonché svolgere le funzioni di ufficio attuatore;


n) garantire la corretta gestione fisica e finanziaria delle attività di propria competenza nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché dall'AdG e dall'OP;

o) comunicare quadrimestralmente all'AdG i dati sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle misure, le economie verificatisi a seguito della realizzazione delle operazioni finanziate, le previsioni e le attestazioni di spesa e, se richiesti, i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;

p) alimentare, unitamente all'AdG, agli uffici attuatori e all'OP il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

q) svolgere le azioni necessarie ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

r) concorrere con l'AdG nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'art. 116 del regolamento (UE) n. 1303/2013;



s) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari per le sottomisure di competenza, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 6.
Funzioni degli uffici attuatori

1. Le funzioni degli uffici attuatori sono:

a) collaborare con le strutture responsabili nella predisposizione dei bandi e degli inviti;

b) verificare l'ammissibilità al sostegno dei beneficiari e delle operazioni secondo le procedure definite nel presente regolamento e nel bando;

c) applicare i criteri di selezione di cui all'art. 4, lettera h);

d) gestire il procedimento finalizzato alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno in conformità alla legge regionale n. 7/2000;

e) predisporre, approvare, pubblicare sul BUR le graduatorie delle domande individuali di sostegno e dei PI ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammesse, ad esclusione dei tipi di intervento in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti;

f) per i tipi di intervento in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti, predisporre e trasmettere alla struttura responsabile gli elenchi delle domande individuali di sostegno ammissibili a finanziamento con i relativi punteggi e importi, nonché l'elenco delle domande non ammesse;

g) svolgere gli adempimenti istruttori relativi alle domande di sostegno per le tipologie di accesso di cui all'art. 8 lettere b), c) e d) nel rispetto delle procedure stabilite ai capi III, IV e V;

h) garantire che i beneficiari siano informati degli obblighi derivanti dal sostegno concesso, compresi gli adempimenti connessi alle azioni di informazione e pubblicità;

i) verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) concedere le proroghe dei termini fissati per la realizzazione delle operazioni relative alle domande individuali di sostegno e ai PI finanziati, nel rispetto della disciplina stabilita nel bando;

k) autorizzare le varianti delle operazioni relative alle domande individuali di sostegno e ai PI finanziati, nel rispetto delle indicazioni dell'AdG e della disciplina stabilita nel bando;

l) svolgere, in conformità alla delega dell'OP, per le domande di pagamento l'attività istruttoria relativa alla liquidazione del sostegno, ivi compresi i controlli da effettuare ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

m) adottare e comunicare al beneficiario la proposta di liquidazione relativa alle domande di pagamento e rideterminare, qualora necessario, il sostegno spettante, comunicando eventuali economie alla struttura responsabile;

n) per la tipologia di accesso di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per le misure in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti, previo parere della struttura responsabile, provvedere in merito allo scorrimento della graduatoria delle domande di sostegno con le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti e pubblicare la graduatoria sul BUR;

o) adottare il provvedimento di archiviazione delle domande di sostegno a seguito della decorrenza del termine di validità delle graduatorie;

p) richiedere e raccogliere, anche presso i beneficiari, i dati di monitoraggio, fisico e finanziario, inerenti le operazioni di propria competenza;

q) collaborare alle attività di valutazione del PSR;

r) alimentare, unitamente all'AdG, alle strutture responsabili e all'OP, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili, compresa la richiesta dei dati ai beneficiari;

s) trasmettere quadrimestralmente alla struttura responsabile le previsioni e le attestazioni di spesa, e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;

t) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili per l'organizzazione, da parte dell'AdG, delle riunioni del CdS e per la predisposizione della relativa documentazione;

u) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS e tramite l'AdG, i rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;

v) applicare le procedure stabilite dall'AdG e dall'OP in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;

w) in caso di recupero delle risorse erogate, monitorare in concorso con l'OP la corretta e regolare restituzione delle risorse del PSR da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

Art. 7.
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di PSR:

a) approva e modifica il piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle strutture responsabili;

b) approva l'elenco delle operazioni in cui la Regione o ERSA risulta beneficiario con la relativa dotazione finanziaria;

c) provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate.

2. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia:

a) approva i bandi predisposti dalle strutture responsabili competenti;

b) individua i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari delle misure, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Art. 8.
Tipologie di accesso

1. L'accesso ai sostegni del PSR, ad eccezione delle misure nelle quali Regione o ERSA sono beneficiari, è di tipo:

a) individuale, mediante la presentazione di una domanda individuale di sostegno;

b) integrato, mediante la presentazione di un PI o PF, secondo la disciplina di cui al capo III;

c) di cooperazione, secondo la disciplina di cui al capo IV;

d) di sviluppo locale LEADER, secondo la disciplina di cui al capo V;

2. Le tipologie di accesso di cui al comma 1, in relazione a ciascuna misura, sottomisure e tipo di intervento, sono individuate nell'allegato B.

Art. 9.
Funzioni delegate dall'OP

1. In conformità all'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'Allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, l'OP delega all'AdG le seguenti funzioni:

a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare al beneficiario conformemente alla normativa dell'Unione, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;

b) adempimenti connessi alla funzione di contabilizzazione ed in particolare l'avvio dell'attività finalizzata al recupero dei crediti ed alla gestione degli anticipi e delle cauzioni;

c) attività di controllo in loco e di controllo ex post da esercitarsi presso i beneficiari ai sensi del regolamento n. 809/2014.



2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Adg tramite le strutture responsabili e gli uffici attuatori in conformità all'articolazione organizzativa dell'amministrazione regionale, secondo le indicazioni impartite dall'OP attraverso manuali, istruzioni operative e circolari, nonché secondo le istruzioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali pertinenti.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esplicitate nello schema di convenzione con l'OP per l'esercizio della delega di funzioni approvato con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 73, comma 4 della legge regionale n. 4/2016.

Art. 10. Bandi

1. La presentazione delle domande di sostegno a valere sulle tipologie di accesso di cui all'art. 8 avviene sulla base di bandi predisposti dalle strutture responsabili in collaborazione con gli uffici attuatori e approvati con deliberazione di Giunta regionale.

2. I bandi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, al PSR, alla legge regionale n. 7/2000 ed al presente regolamento, nonché nel rispetto delle direttive impartite dall'AdG, indicano:

- a) la denominazione della misura ed eventuali sottomisura e tipo di intervento;
- b) l'oggetto e le finalità;
- c) le risorse finanziarie disponibili;
- d) la possibilità di finanziare scorrimenti di graduatorie mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti;
- e) le tipologie e l'intensità del sostegno;
- f) le aree in cui possono essere localizzati gli interventi;
- g) i requisiti di ammissibilità dei beneficiari;
- h) la descrizione ed i requisiti di ammissibilità delle operazioni;
- i) i costi ammissibili e non ammissibili;
- j) i criteri di congruità e ragionevolezza dei costi;
- k) i criteri di selezione delle domande di sostegno, nel rispetto della versione approvata dal CdS, nonché i criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggio;
- l) la modalità di applicazione dei criteri di cui alla lettera k), con l'indicazione della soglia minima di ammissibilità dell'operazione;
- m) le modalità e i termini per la presentazione, la modifica e il ritiro delle domande e la documentazione da allegare;
- n) le procedure di esame delle domande finalizzate alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno;
- o) i termini per l'avvio e l'attuazione delle operazioni;
- p) le modalità di rendicontazione;
- q) la disciplina delle proroghe;
- r) la disciplina delle varianti;
- s) la disciplina degli errori palesi;
- t) le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;
- u) gli impegni essenziali ed accessori a carico del beneficiario;
- v) i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni di cui alla lettera u);
- w) la procedura di accettazione o rinuncia al sostegno da parte del beneficiario nel caso di domande parzialmente finanziate;
- x) il termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 11, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi, entro il quale il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale per gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente;
- y) il richiamo al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

3. I bandi stabiliscono la natura perentoria dei termini di cui al comma 2, lettera m) e quale documentazione allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

4. I bandi sono pubblicati sul BUR a cura della struttura responsabile e sono divulgati attraverso il sito internet della Regione.

Art. 11. Graduatorie

1. Le graduatorie delle domande di sostegno ammesse a finanziamento hanno validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR, ad eccezione della selezione delle SSL di cui al capo V, aventi validità corrispondente al periodo di programmazione.

2. Le graduatorie indicano:

- a) per ciascuna domanda di sostegno ammessa, il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati;
- b) per ciascuna domanda ammessa e finanziata, il costo totale richiesto ed il costo totale ammesso, nonché l'importo del sostegno concedibile.

3. Per la tipologie di accesso di cui all'art. 8, lettera b), le graduatorie indicano altresì gli elementi di cui al comma 2, lettere a) e b) per ogni progetto individuale o integrato ammesso facente parte del PI o del PF.

Art. 12. Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'AdG:

- a) concorda con le strutture responsabili la pianificazione della spesa certificabile nelle annualità di attuazione del PSR;
- b) assegna a ciascuna struttura responsabile il budget di spesa minimo annuale ripartito per tipologia di accesso al PSR.

2. La pianificazione di spesa di cui al comma 1, lettera a) tiene conto degli obblighi definiti dagli articoli 86 e 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento ed è aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del programma.

3. La ripartizione del budget di spesa minimo annuale di cui al comma 1, lettera b) tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'AdG concorda con le strutture responsabili la pianificazione dei target intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del programma di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, assegnando a ciascuna struttura il relativo target da raggiungere entro il 31 dicembre 2018 ed entro la chiusura del programma.

5. La pianificazione dei target intermedi e finali di cui al comma 4 è aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del programma.


6. L'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori monitorano il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei target intermedi e finali di risultato di cui ai commi 1 e 4 e attivano le opportune azioni correttive e migliorative di rispettiva competenza per garantire i risultati previsti dal programma ed il massimo utilizzo delle risorse finanziarie.

Art. 13. Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'art. 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia di aiuti di stato, i beneficiari si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento finale, a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
- b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.

2. Su proposta motivata della struttura responsabile competente e previo parere dell'AdG, i bandi di cui all'art. 10 indicano una durata maggiore del vincolo di cui al comma 1 per i tipi di intervento comportanti impegni a carico dei beneficiari superiori a cinque anni.



3. In conformità all'art. 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari di cui al comma 1 si impegnano a non delocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'Unione europea per un periodo di almeno dieci anni dal pagamento finale, salvo nei casi in cui siano una PMI.

4. In conformità all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

5. Nel caso di cui al comma 4 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

a) informa l'ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;

b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'ufficio attuatore;

c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

6. Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

7. La disponibilità giuridica di cui al comma 6 è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui ai commi 1 e 2.

8. Il vincolo quinquennale di destinazione vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 9.

9. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:

a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;

b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;

c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.

10. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 9 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.

11. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Art. 14. Controlli

1. Alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure di cui all'allegato A si applica la disciplina dei controlli prevista dal regolamento (UE) n. 809/2014, secondo la ripartizione di competenze stabilita agli articoli 4, 5 e 6.

Capo III GESTIONE DEGLI APPROCCI INTEGRATI AL PSR

Art. 15. Descrizione del PI

1. Il PI è un progetto realizzato da un unico beneficiario che integra operazioni previste in almeno due misure del PSR, di cui una obbligatoriamente attuata a valere sulla misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, la cui attuazione combinata e integrata delle operazioni comporta un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato.

Art. 16.

Bandi di PI

1. Il bando di PI, oltre agli elementi di cui all'art. 10 indica:

a) le misure obbligatorie e facoltative attivabili sul PI;

b) l'ufficio attuatore competente a ricevere le domande di PI;

c) le modalità di presentazione del PI e la documentazione da allegare;

d) i contenuti minimi del piano di sviluppo aziendale, al fine di evidenziare i vantaggi dell'attuazione combinata delle misure oggetto del PI;

e) i costi minimi e massimi;

f) i termini specifici di avvio e di conclusione;

g) la disciplina delle proroghe e delle varianti;

h) le specifiche modalità di rendicontazione e di liquidazione;

i) gli impegni essenziali e accessori derivanti al beneficiario dall'attuazione del PI.

Art. 17.

Adempimenti specifici per i PI

1. L'ufficio attuatore di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) riceve la domanda di PI e:

a) applica i criteri di selezione previsti dai tipi di intervento attivati a valere sul PI, escludendo le domande che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio;

b) calcola la media dei punteggi assegnati ai tipi di intervento attivati;

c) in caso di parità di punteggio, applica i criteri di priorità indicati nel bando;

d) predispose la graduatoria dei PI ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati e l'elenco dei PI non ammessi;

e) approva e pubblica sul BUR la graduatoria di cui alla lettera d);

f) adotta il provvedimento di concessione del sostegno e lo trasmette al beneficiario.

Art. 18.

Descrizione del PF

1. I PF sono progetti realizzati da un insieme di richiedenti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione coerente e coordinata di PI e progetti individuali finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere.

Art. 19.

Bandi di PF

1. Il bando di PF, oltre agli elementi di cui all'art. 10, indica:

a) la forma di partenariato prevista per il PF;

b) i contenuti minimi del contratto di filiera, compresa l'individuazione degli impegni e delle responsabilità reciproche e nei confronti della Regione, di durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) la forma giuridica e le funzioni del capofila;

d) le misure obbligatorie e facoltative attivabili sul PF;

e) i requisiti di ammissibilità del PF;


f) la struttura responsabile competente a ricevere la domanda di PF;

g) le modalità di presentazione del PF e la documentazione da allegare;

h) i costi minimi e massimi ammissibili del PF;

i) i criteri di selezione del PF, nel rispetto della versione approvata dal CdS, nonché i criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggio;

j) le tempistiche di attuazione del PF;



- k) la disciplina specifica delle proroghe e delle varianti del PF;
- l) le modalità di liquidazione e di rendicontazione del PF;
- m) gli impegni essenziali e accessori derivanti ai partecipanti al PF;
- n) le condizioni in base alle quali potranno essere finanziati i progetti facenti parte del PF nel caso di cui all'art. 20, comma 5.

Art. 20.
Adempimenti specifici per i PF

1. La struttura responsabile di cui all'art. 19, comma 1, lettera f) riceve le domande di PF e:

- a) verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità del PF;
- b) trasmette le domande di PF al nucleo tecnico il quale esprime il parere sull'integrazione progettuale del PF;
- c) richiede eventuale documentazione integrativa;
- d) redige i verbali istruttori ai fini dell'individuazione delle domande di PF ammissibili e non ammissibili, ed eventualmente invia la comunicazione di cui all'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000;
- e) trasmette i progetti individuali ed i PI facenti parte dei PF ritenuti ammissibili agli uffici attuatori competenti.

2. Sulla base della documentazione di cui al comma 1, lettera e), l'ufficio attuatore competente:

- a) applica ai PI che compongono il PF i criteri e il calcolo della media di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b);
- b) applica ai progetti individuali che compongono il PF i criteri di selezione attribuendo i relativi punteggi;
- c) trasmette alla struttura responsabile i verbali istruttori relativi ai progetti di cui alle lettere a) e b).

3. Sulla base degli esiti istruttori di cui al comma 2, la struttura responsabile:

- a) calcola la media dei punteggi dei PI e dei progetti individuali facenti parte del PF;
- b) trasmette la documentazione al nucleo tecnico, che applica al PF i criteri di selezione di cui all'art. 19, comma 1, lettera i);
- c) somma al punteggio assegnato al PF la media dei PI e dei progetti individuali di cui alla lettera a);
- d) applica i criteri di priorità di cui all'art. 19, comma 1, lettera i);
- e) determina per ogni PF l'importo del costo totale ammesso e del sostegno spettante, specificando la ripartizione per singolo beneficiario;
- f) predispone e pubblica la graduatoria dei PF ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati e l'elenco dei PF non ammessi;
- g) adotta i provvedimenti di concessione del sostegno ai PF e li trasmette ai capofila;
- h) trasmette agli uffici attuatori la documentazione necessaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti di concessione di competenza.

4. Gli uffici attuatori competenti adottano i provvedimenti di concessione del sostegno dei singoli progetti del PF e li trasmettono ai beneficiari.

5. I PI e i progetti individuali facenti parte di un PF non ammesso a finanziamento, che hanno ottenuto il punteggio necessario per l'ammissibilità delle operazioni proposte a valere sui tipi di intervento previsti, possono essere finanziati individualmente alle condizioni previste come accesso individuale.

Capo IV
COOPERAZIONE

Art. 21.

Descrizione della cooperazione

1. La misura sostiene la realizzazione di diverse forme di cooperazione tra operatori del sistema agroforestale e altri soggetti e si articola in:

- a) costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI e in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- b) creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera;
- c) approcci collettivi agro-climatico-ambientali;
- d) strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale.

Art. 22.

Beneficiari della cooperazione

1. I beneficiari della cooperazione sono partenariati composti da un pluralità di soggetti, pubblici, privati o misti, che si costituiscono, secondo le forme previste dai bandi, per realizzare i progetti o le strategie di cooperazione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi degli stessi.

Art. 23.

Bandi della cooperazione

1. Il bando, oltre agli elementi di cui all'art. 10, indica:

- a) per gli interventi per i quali sono previste più fasi di selezione, il numero di fasi e le modalità di svolgimento delle stesse;
- b) le modalità valutazione dei progetti di cooperazione, del partenariato e delle singole operazioni, tramite il supporto tecnico-consulivo del nucleo tecnico di cui all'art. 2, comma 1, lettera bb);
- c) le forme di costituzione e i requisiti del partenariato;
- d) i requisiti del regolamento interno dei GO e del progetto di innovazione, per le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera a);
- e) i requisiti dei progetti di innovazione, per le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera b);
- f) i requisiti dell'accordo collettivo e del progetto collettivo agro-climatico-ambientale, per le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera c);
- g) le disposizioni specifiche per il coordinamento con gli interventi sulle superfici in conformità a quanto stabilito dal PSR per le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera c);
- h) i requisiti della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale, per le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera d);
- i) gli eventuali criteri di complementarità o di demarcazione tra i diversi progetti della cooperazione e con le operazioni a valere su altre misure connesse agli investimenti;
- j) le modalità di liquidazione e rendicontazione specifiche della cooperazione.

Capo V

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

Art. 24.

Descrizione dello sviluppo locale Leader

1. La misura comprende gli interventi finalizzati all'attuazione di SSL da parte dei GAL così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere z) e aa), e si articola in:

- a) sostegno preparatorio;
- b) azioni della SSL;
- c) progetti di cooperazione;
- d) costi gestionali dei GAL e costi per l'attività di animazione della SSL.



Art. 25.
GAL

1. Il GAL sceglie la propria forma giuridica e attua la SSL attraverso la propria struttura o attraverso un partner capofila individuato al proprio interno.

2. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato previsto dagli articoli 32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno, in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili, compresa la definizione delle relative procedure di selezione e dei criteri oggettivi di selezione.

3. Qualora il GAL non disponga, quale organo amministrativo competente ad assumere impegni nei confronti di terzi, di un collegio o di un collegio che, per il numero ridotto dei componenti o per la limitatezza delle competenze, soddisfi l'esigenza di un'adeguata rappresentatività degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, il GAL costituisce un comitato di valutazione, che rispetti le condizioni dettate dagli articoli 32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, con lo scopo di:

a) elaborare la strategia di sviluppo locale (SSL), compresi i progetti a gestione diretta del GAL, e le relative varianti.

b) definire le procedure e i criteri di selezione dei progetti finanziati nell'ambito della SSL;

c) selezionare i progetti presentati al GAL;

d) definire i progetti di cooperazione della sottomisura 19.3.

4. Nel caso in cui il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 per cento del totale.

5. La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL. Fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitale partecipate da enti pubblici.

6. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati, o svolgendovi la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.

7. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai commi 5 e 6 a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui ai commi 2 e 3.

8. Nel caso di operazioni selezionate dal GAL con le procedure a bando, il GAL svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione e approvazione dei bandi e degli inviti, nonché trasmissione alla struttura responsabile per la successiva pubblicazione sul BUR;

b) ufficio attuatore di cui al capo II.

Art. 26.
Bandi dello sviluppo locale Leader

1. Il bando per la selezione delle SSL, oltre agli elementi di cui all'art. 10, indica:

a) la composizione ed i requisiti del GAL;

b) le modalità di determinazione della dotazione finanziaria delle SSL;

c) le modalità ed il termine di presentazione delle SSL da parte dei GAL;

d) i criteri di selezione delle SSL;

e) il procedimento amministrativo di selezione delle SSL;

f) le modalità ed il termine di presentazione dei progetti di cooperazione da parte dei GAL;

g) le modalità di gestione delle SSL da parte dei GAL;

h) le modalità di valutazione delle SSL tramite il supporto tecnico-consulativo del comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc);

i) le modalità di selezione, di modifica e di integrazione delle SSL selezionate;

j) la disciplina delle proroghe e delle varianti alle SSL.

Art. 27.

Domande di sostegno e pagamento dei GAL relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio)

1. Le domande di sostegno relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del PSR sono finanziate secondo il procedimento a sportello.

2. Presentano domanda di sostegno i GAL la cui manifestazione di interesse sia approvata con provvedimento della struttura responsabile.

3. Le modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento sono definite nell'invito con il quale la struttura responsabile comunica ai GAL i termini iniziale e finale di presentazione della domanda di sostegno.

4. L'invito di cui al comma 3 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere dell'Autorità di gestione del PSR.

5. L'invito contiene le condizioni per la concessione, la liquidazione e il pagamento del sostegno, compresa la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 2.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000.

Art. 29.
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 30.
Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.


Art. 31.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00447



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2016, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 235 del 28 luglio 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2015

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.432.016.490,52, di cui euro 10.574.669.572,04 sono state riscosse e versate ed euro 2.857.346.918,48 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2015

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.780.459.841,85, di cui euro 10.524.104.267,42 sono state pagate ed euro 3.256.355.574,43 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2014 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2014 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in euro 5.283.629.653,90 dei quali nell'esercizio 2015 sono stati riscossi e versati euro 2.468.827.244,00 e sono rimasti da riscuotere euro 2.814.802.409,90.

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2014 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2014 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in euro 5.152.048.744,22 dei quali nell'esercizio 2015 sono stati pagati euro 2.545.677.031,37 e sono rimasti da pagare euro 2.606.371.712,85.

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 2): euro 2.857.346.918,48;

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2014 e precedenti (art. 4): euro 2.814.802.409,90;

residui attivi al 31 dicembre 2015: euro 5.672.149.328,38.

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 3): euro 3.256.355.574,43;

somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2014 e precedenti (art. 5): euro 2.606.371.712,85;

residui passivi al 31 dicembre 2015: euro 5.862.727.287,28.



Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			euro 481.624.218,38
	Residui	Competenza	
Riscossioni	euro 2.468.827.244,00	euro 10.574.669.572,04	euro 13.043.496.816,04
Pagamenti	euro 2.545.677.031,37	euro 10.524.104.267,42	euro 13.069.781.298,79
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			euro 455.339.735,63

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2015 è accertato nella somma di euro -282.784.578,97 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			euro 455.339.735,63
	Residui	Competenza	
Residui attivi	euro 2.814.802.409,90	euro 2.857.346.918,48	euro 5.672.149.328,38
Residui passivi	euro 2.606.371.712,85	euro 3.256.355.574,43	euro 5.862.727.287,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 68.456.944,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 479.089.411,58
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015			euro -282.784.578,97

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 2.718.350.889,21, di cui euro 937.356.898,73 rappresentano il fondo anticipazioni di liquidità ed euro 1.780.993.990,48 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art. 10.

Disposizioni speciali - Eccedenze

1. È approvato il maggior impegno di euro 70.000.000,00 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa U92225 «Anticipazioni dai conti di tesoreria intestati alla sanità in favore della gestione ordinaria (art. 21, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)», afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 «Partite di giro» che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata E07225 «Restituzione delle anticipazioni dai conti di tesoreria intestati alla sanità in favore della gestione ordinaria (art. 21, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)», afferente all'UPB 6.20.14000 «Partite di giro» realizzato dopo la data del 30 novembre 2015, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior pagamento di euro 70.000.000,00 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa U92225 «Anticipazioni dai conti di tesoreria intestati alla sanità in favore della gestione ordinaria (art. 21, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)», afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 «Partite di giro». Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa e in particolare nella disponibilità a chiusura dell'esercizio del fondo di riserva del bilancio di cassa (cap. U85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2015, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.



Art. 11.

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio in euro 6.946.420.695,54.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio in euro 8.394.404.515,17.

3. L'eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2015 risulta di euro 1.447.983.819,63.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00388

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte I n. 236 del 29 luglio 2016*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2016) in collegamento con la legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) dopo le parole «in materia di tributi regionali» sono aggiunte le seguenti: «o ad un suo delegato».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 6-*bis* dell'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono aggiunti i seguenti:

«6-*ter*. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

6-*quater*. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività.

6-*quinqüies*. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.».



Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 13-*bis* dell'art. 7-*bis* della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è aggiunto il seguente:

«13-*ter*. Limitatamente all'anno 2016, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due tesserini negli anni 2013, 2014 o 2015 possono richiedere al comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2015 conservano efficacia per tutto l'anno 2016, fino alla completa vidimazione degli spazi.»

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole: «sono irrogate dal direttore generale competente in materia di personale» sono sostituite dalle seguenti: «sono irrogate dall'ufficio procedimenti disciplinari».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 43 del 2001 è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari direttivi di elevata responsabilità dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sulla base di propria specifica deliberazione che individua le tipologie di atti, con riferimento al loro livello di complessità, e i limiti di carattere economico-finanziario.»

3. Al comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole «Non può essere delegata l'adozione di atti» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale e l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ai sensi dell'art. 34, comma 2, i criteri e i limiti specifici per la delega dei seguenti atti».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362) è sostituito dal seguente:

«2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente

alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Alla lettera i *bis*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), le parole «nel limite del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 50 per cento».

Art. 8.

Interpretazione autentica dell'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2015

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2015 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle funzioni di cui alla lettera d-*bis*) del comma 3 rientrano le seguenti:

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;



f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.».

Art. 10.

Disposizioni attuative dell'art. 9

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 9 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 2, al fine della graduazione dell'attribuzione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) delle funzioni, nonché ai fini dell'attribuzione delle relative risorse.

2. La Giunta regionale trasferisce ad ARPAE nel rispetto degli articoli 22 e 67 della legge regionale n. 13 del 2015, in quanto compatibili, la gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 con specifico atto, che definisce la decorrenza di esse e dispone l'attribuzione delle conseguenti risorse umane e finanziarie.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2016

1. Il comma 7 dell'art. 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è sostituito dal seguente:

«7. Il direttore è nominato dall'Assemblea.».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente.».

Art. 12.

Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati con l'utilizzo delle risorse europee, è istituito, in conformità all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2. L'Organismo di cui al comma 1, a carattere strumentale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, è dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

3. Con il presente articolo è autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, la gestione fuori bilancio dell'Organismo strumentale e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4. Con provvedimenti della Giunta regionale si procede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo strumentale.

5. Il patrimonio dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo utilizza le strutture, i beni e il personale della Regione, che garantisce l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo per gli interventi europei.

6. Ove l'Organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli organici della Regione.


7. Per la gestione dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) e un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.

8. L'Organismo trasmette quotidianamente alla banca dati «Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici» (SIOPE), tramite il proprio tesoriere, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni. Il tesoriere non può accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

9. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo strumentale di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. La Regione registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'Organismo strumentale per gli interventi comunitari ai sensi del comma 4.

11. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2016 a favore dell'Organismo strumentale per gli interventi europei è registrato nel bilancio di previsione 2017 - 2019 iscrivendo, tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2017, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'Organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.



12. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della Regione nei confronti dell'Organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2017.

13. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, il trasferimento dei crediti e dei debiti della Regione esigibili nell'esercizio 2017 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni, e registrando l'impegno per trasferimenti all'Organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio.

14. I crediti e i debiti cancellati dalla Regione sono registrati dall'Organismo strumentale.

15. L'Organismo strumentale accerta le entrate derivanti dai trasferimenti della Regione a seguito dei correlati impegni della stessa Regione.

16. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Organismo strumentale, per il quale resta salva l'applicazione dell'art. 1, comma 799, della legge n. 208 del 2015.

17. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni e prescrizioni previste dall'ordinamento contabile vigente.

18. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo strumentale, la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è, a tutti gli effetti, imputata all'Organismo strumentale al momento della sua istituzione e piena operatività.

Art. 13.

Trasferimento dello stabilimento di Baggiovara dall'Azienda USL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

1. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione gestionale unica tra l'azienda ospedaliero-universitaria di Modena e il «Nuovo ospedale civico Sant'Agostino Estense» dell'azienda unità sanitaria locale di Modena con sede a Baggiovara, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono trasferiti all'azienda ospedaliero-universitaria di Modena lo stabilimento di Baggiovara e le proprie attrezzature biomedicali, economici ed informatiche inventariate all'atto del trasferimento di proprietà. Il presente articolo costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. In caso di esito negativo della sperimentazione gestionale, la proprietà del patrimonio di cui al comma 1 è ritrasferita all'azienda USL di Modena.

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione identifica i riferimenti catastali dei beni immobili da trasferire.

Art. 14.

Istituzione dell'Anagrafe regionale degli assistiti

1. Al fine di permettere l'identificazione univoca all'interno della Regione Emilia-Romagna degli assistiti e de-

gli assistibili, è istituita l'Anagrafe regionale degli assistiti (ARA) quale anagrafica di riferimento del servizio sanitario regionale.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di:

a) gestire in maniera unificata, integrata e certificata i dati personali e sanitari degli assistiti e degli assistibili della regione;

b) gestire in maniera appropriata il processo di erogazione delle prestazioni ai cittadini e delle attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, attraverso la condivisione dei dati tra le strutture sanitarie regionali;

c) garantire la funzionalità di servizi avanzati;

d) assicurare una efficace programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza sanitaria e un efficiente controllo della spesa sanitaria.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1, compresi gli aspetti relativi alla titolarità degli stessi, nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 15.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive

1. La messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00398

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016, n. 43.

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 13 luglio 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z, e l'art. 69 dello Statuto;

Visto regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero dei sottotetti);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Vista la sentenza 19 luglio 2013, n. 220, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 19 novembre 2015, n. 233, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 207 e 208 della legge regionale n. 65/2014;

Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 marzo 2016;

Considerato che:

1. La legge regionale n. 65/2014 contiene disposizioni che risultano adeguate al decreto-legge n. 133/2014, già in vigore al momento della promulgazione della stessa legge regionale n. 65/2014. Con la successiva legge 11 novembre 2014, n. 164, il decreto-legge n. 133/2014 è stato convertito in legge con modificazioni con la conseguenza che risulta necessario adeguare la legge regionale n. 65/2014 alle modifiche introdotte al decreto-legge n. 133/2014 dalla legge di conversione per dare certezza in ordine alla disciplina da applicare;

2. È opportuno correggere alcuni errori materiali che si sono riscontrati nella legge regionale n. 65/2014, e modificare alcuni articoli che, già nella fase di prima applicazione, hanno determinato problemi interpretativi e applicativi, introducendo, in alcuni casi, misure di semplificazione;

3. La disciplina della conferenza di copianificazione, nella prassi, ha evidenziato la necessità di snellire i procedimenti individuati nella legge regionale n. 65/2014, per cui sono introdotte ulteriori ipotesi di interventi non soggetti alle verifiche della conferenza di copianificazione;

4. Per quanto riguarda il territorio rurale, la prassi applicativa ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori semplificazioni volte a favorire gli interventi da parte degli operatori del settore agricolo con riferimento, in particolare, alla realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e all'utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola;



5. Al fine di garantire l'uniformità di interpretazione della legge regionale n. 65/2014 e la celerità dei procedimenti amministrativi, si prevede l'istituzione di una banca dati dei pareri in materia di governo del territorio;

6. Allo stesso fine si prevede il rafforzamento dell'attività consultiva della conferenza paritetica che può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, con la finalità di permettere alla medesima di adottare linee di indirizzo uniformi per gli enti locali. Tali linee di indirizzo sono inserite nella banca dati dei pareri di cui al punto precedente;

7. Al fine di favorire la scelta del percorso pianificatorio intercomunale da parte degli enti locali, si prevede l'introduzione di un procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, nonché modifiche delle disposizioni transitorie per i comuni che intraprendono un procedimento di pianificazione intercomunale;

8. È necessario procedere alla modifica di alcune disposizioni relative alla disciplina dei controlli sulle opere in zone soggette a rischio sismico al fine di renderle coerenti con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

9. È necessario apportare modifiche alla legge regionale n. 65/2014 per introdurre i corretti riferimenti al decreto legislativo n. 50/2016;

10. È necessario adeguare le disposizioni della legge regionale n. 65/2014 alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015;

11. È necessario aggiornare i riferimenti contenuti nella legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) alla abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), adeguandoli alla legge regionale n. 65/2014;

12. È necessario correggere e precisare l'art. 2, comma 3-bis, della legge regionale n. 5/2010 prevedendo che gli interventi di recupero dei sottotetti previsti e disciplinati in tale legge regionale non siano da computare nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali;

13. La prassi applicativa della legge regionale n. 35/2011 sta dimostrando la sua efficacia nel miglioramento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche di competenza regionale e locale e prevede delle procedure di variante urbanistica semplificata che hanno elementi di analogia con la legge regionale n. 8/2012 e con le varianti semplificate previste dalla legge regionale n. 65/2014. Nell'ottica di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, si prevede di applicare le procedure di variante semplificata, non solo all'area di realizzazione dell'opera stessa, la cui disciplina rimane invariata, ma anche alle varianti inerenti alle aree o agli immobili la cui valorizzazione è il necessario presupposto per l'acquisizione delle risorse, nonché a quelle che risultino connesse con l'opera strategica per la realizzazione delle opere complementari o accessorie;

14. Al contempo è necessario limitare l'operatività della estensione della procedura semplificata ad alcuni criteri previsti dalla legge regionale n. 8/2012 per i pro-

grammi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) degli enti locali e dalle procedure di variante semplificata di cui al capo IV della legge regionale n. 65/2014;

15. Il Consiglio regionale con deliberazione del:

24 luglio 2007, n. 72, ha approvato il piano di indirizzo territoriale (PIT);

16 luglio 2014, n. 61, ha approvato l'integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze;

27 marzo 2015, n. 37, ha approvato l'atto di integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico.

In particolare, il punto n. 8 del dispositivo di tale ultima deliberazione, prevede il mandato alla Giunta regionale di provvedere: «alla predisposizione del testo coordinato dell'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con l'atto di integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 61/2014». Per esigenze di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, è necessario che il testo coordinato del PIT - elaborato in forza del mandato che il Consiglio regionale ha dato alla Giunta regionale, e che, pur non contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo riordino del testo - sostituisca i testi approvati del PIT, mediante una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato con efficacia legale;

16. Al fine di consentire in tempi rapidi l'approvazione del regolamento di attuazione della disciplina sul territorio rurale, alla luce delle esigenze manifestate da parte degli operatori del settore agricolo e delle amministrazioni locali, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014,
N. 65 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)


Art. 1.

Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale. Modifiche all'articolo 9-bis della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), prima delle parole «Nei casi in cui» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 2-bis.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. La presente disposizione non trova applicazione qualora la variante comporti modifiche alla disci-



plina dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione.».

Art. 2.

Adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013 con riferimento agli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

Art. 3.

Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti: «e l'atto di avvio dei relativi procedimenti presenta i contenuti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 17.».

Art. 4.

Modifica dei termini per l'acquisto di efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito della pubblicazione sul BURT. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014 le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 5.

Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, provvedono all'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione.».

2. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «di aggiornamento» sono inserite le seguenti: «o di correzione».

Art. 6.

Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio. Inserimento dell'articolo 21-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 21, nel capo I del titolo II della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

*Banca dati dei pareri
in materia di governo del territorio*

1. È istituita la banca dati dei pareri in materia di governo del territorio regionale al fine di garantire l'uniformità di interpretazione della presente legge e la celerità dei relativi procedimenti.

2. Sono inseriti nella banca dati i pareri richiesti dagli enti locali relativamente a questioni interpretative di carattere generale inerenti l'applicazione della presente legge. Sono inserite nella banca dati le linee di indirizzo nei confronti degli enti locali adottate dalla Giunta regionale su proposta della conferenza paritetica ai sensi dell'art. 47, comma 1-bis.

3. I pareri sono rilasciati dai competenti uffici regionali, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La banca dati è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

5. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 1.».

Art. 7.

Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 65/2014

1. Nella rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014, le parole «dei comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 le parole «non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali» sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunta la seguente:

«b-bis) la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con un'unione di comuni di cui non fanno parte.».

4. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio associato è svolto tra comuni con termini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'art. 28, salvo quanto previsto dall'art. 24.».



5. Il comma 7 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, l'organo competente individuato dallo statuto dell'unione o, in mancanza di tale individuazione, la giunta dell'unione, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.»

6. Al comma 8 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 le parole «e sono istruite dall'ufficio unico di piano» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede all'istruttoria.»

7. Il comma 10 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell'ente responsabile della gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi del comma 2 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13-bis.»

8. Al comma 13 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto all'art. 32-bis.»

9. Dopo il comma 13 dell'art. 23 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«13-bis. Lo statuto dell'unione di comuni può stabilire che all'unione sono altresì attribuite le competenze per l'adozione e l'approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L'approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all'unione.»

Art. 8.

Disposizioni per i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 65/2014

1. La rubrica dell'art. 24 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione.»

2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urba-

nistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il piano strutturale intercomunale secondo le modalità stabilite dall'art. 23.»

3. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della legge regionale n. 68/2011 per l'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non con termini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo, tramite convenzione, un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'art. 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e).»

Art. 9.

Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «di cui all'art. 64, comma 6» sono inserite le seguenti: «e comma 8».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;»

3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;»

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «piani di settore regionali» sono inserite le seguenti: «, provinciali o della città metropolitana.»

5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014, è aggiunta la seguente:

«e-bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;»

6. Dopo la lettera e-bis) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014, è aggiunta la seguente:

«e-ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'art. 64, comma 8.»

7. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'art. 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.»

8. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «La conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione che intende proporre le previ-



sioni.», sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale richiesta.».

Art. 10.

Disposizioni generali sulle varianti semplificate. Inserimento dell'articolo 28-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 65/2014, nel capo IV del titolo II, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

Disposizioni generali sulle varianti semplificate

1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'art. 17.

2. Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.».

Art. 11.

Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 65/2014

1. Nella rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 65/2014 le parole «al piano strutturale» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale».

2. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 65/2014, le parole «al piano strutturale» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale».

Art. 12.

Varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.».

2. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 65/2014, le parole «come definito all'art. 4, comma 3, e che non comportano variante al piano strutturale» sono soppresse.

Art. 13.

Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale

1. Alle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale si applica l'art. 23, commi 7 e 8.

2. Decorso il termine per le osservazioni di cui all'art. 32, comma 2, la variante è approvata secondo il procedimento di cui all'art. 23, comma 9.

3. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

4. L'ente responsabile dell'esercizio associato invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al presente articolo.».

Art. 14.

Varianti mediante approvazione del progetto. Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014

1. L'art. 34 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

Varianti mediante approvazione del progetto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9-bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.».

Art. 15.

Conclusione dell'accordo di pianificazione. Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 65/2014, le parole «art. 44, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «art. 44, comma 2».



Art. 16.

Conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«1-bis. La conferenza paritetica, nell'ambito dell'attività ordinaria di cui al comma 1, può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, al fine dell'adozione da parte della medesima di linee di indirizzo nei confronti degli enti locali.»

Art. 17.

Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 65/2014 le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 18.

Osservatorio paritetico della pianificazione. Comunicazione degli esiti del monitoraggio. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed alla conferenza paritetica interistituzionale. La conferenza paritetica interistituzionale, alla luce del monitoraggio ed a seguito della sua attività tecnico-istruttoria ed interpretativa, può inviare proposte e rilievi. Tali proposte e rilievi sono inviati alla Giunta e al Consiglio regionale.»

Art. 19.

Il sistema informativo geografico regionale. Modifiche all'articolo 55 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 65/2014, le parole «e la valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la valutazione ed il monitoraggio», e le parole: «nonché per la verifica dei loro effetti» sono soppresse.

Art. 20.

Qualità degli insediamenti. Modifiche all'articolo 62 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera l) del comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 65/2014 le parole «di uso» sono soppresse.

Art. 21.

Il territorio rurale. Modifiche all'articolo 64 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 8 dell'art. 64 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«8. Sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.»

Art. 22.

Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici. Modifiche all'articolo 66 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 3 dell'art. 66 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, se coerenti con gli aspetti di valenza paesaggistica di cui al comma 1.»

Art. 23.

Ambiti periurbani. Modifiche all'articolo 67 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 65/2014, dopo la parola: «individuano» sono inserite le seguenti: «, ove presenti,», e le parole «e identificano» sono sostituite dalle seguenti: «identificando in essi».

2. Al comma 3 dell'art. 67 della legge regionale n. 65/2014, le parole «di cui alla sezione II e sezione III del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo».

Art. 24.

Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, le parole «strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«4-bis. I manufatti, realizzati ai sensi del comma 3, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.»

3. Al comma 6 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «le disposizioni di cui all'art. 196» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al titolo VII, capo II.»



Art. 25.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:

a) la manutenzione straordinaria di cui all'art. 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;

b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'art. 135, comma 2, lettera c);

c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera d);

d) gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135, comma 2, lettera e);

e) gli interventi di cui all'art. 135, comma 2, lettera a), necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;

f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;

g) le addizioni volumetriche di cui all'art. 134, comma 1, lettera g);

h) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lettera h);

i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'art. 134, comma 1, lettera i);

l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera l);

m) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'art. 134, comma 1, lettera m).».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«1-bis. Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune.».

3. Il comma 2 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo

edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1-bis.».

4. Il comma 3 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui ai commi 1, 1-bis e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.».

5. Il comma 4 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.».

Art. 26.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 72 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 65/2014, le parole «ampliamenti volumetrici» sono sostituite dalle seguenti: «addizioni volumetriche» e le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis e 2».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 65/2014, sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'art. 71, commi 1-bis e 2;

b-ter) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all'art. 73, comma 2, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.».

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 72 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:


«b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 84.».

Art. 27.

Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 73 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 5 dell'art. 73 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle



aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 73 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione degli annessi di cui al comma 5 non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.».

Art. 28.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all'articolo 74 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «è presentato» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84,».

2. Il comma 4 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.».

3. Al comma 7 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «durata decennale» sono inserite le seguenti: «con decorrenza dall'atto di approvazione del comune.».

4. Nell'alinea del comma 9 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «e che comunque» sono inserite le seguenti: «soddisfino tutte le seguenti condizioni:».

5. Alla lettera b) del comma 9 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «per cento» sono inserite le seguenti: «della superficie utile».

6. Dopo il comma 9 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«9-bis. Non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all'art. 76, comma 5.».

7. Il comma 13 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi dell'art. 107 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.».

Art. 29.

Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Sostituzione dell'articolo 75 della legge regionale n. 65/2014

1. L'art. 75 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 75.

Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola

1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all'interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l'imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all'utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 84.

2. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.

3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all'interno del fondo.


4. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all'attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 84.

5. L'utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all'attività agricola non determina il mutamento della destinazione d'uso industriale o commerciale degli immobili stessi.».

Art. 30.

Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici. Modifiche all'articolo 77 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 77 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «alterazione» è sostituita dalle seguenti: «alterazioni significative».



Art. 31.

Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 65/2014, dopo la parola: «comunali.» è inserito il seguente periodo: «La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 84.».

2. Al comma 4 dell'art. 78 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «costruiti» è sostituita dalla parola: «realizzati».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 78 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4, si applicano le sanzioni previste dal titolo VII, capo II.».

Art. 32.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunta la seguente:

«i-bis) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'art. 107, comma 4.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sui manufatti realizzati ai sensi dell'art. 78, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d).».

Art. 33.

Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola. Modifiche all'articolo 83 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 83 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile» sono inserite le seguenti: «sulla quale gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione.».

Art. 34.

Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'articolo 84 della legge regionale n. 65/2014

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2014, dopo la parola «temporanei» sono inserite le seguenti: «e di serre temporanee».

2. La lettera h) del comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o di quelli non collegabili alla capacità produttiva dell'azienda, di cui all'art. 73, comma 5;».

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2014 è inserita la seguente:

«i-bis) le modalità di presentazione e di gestione del programma aziendale, ai sensi dell'art. 74;».

4. La lettera m) del comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«m) le modalità per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 75;».

Art. 35.

Piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 86 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 5 dell'art. 86 della legge regionale n. 65/2014, le parole «127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)» sono sostituite dalle seguenti: «215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)».

2. Al comma 8 dell'art. 86 della legge regionale n. 65/2014, la parola «comportino» è sostituita dalla seguente: «comporti».

3. Al comma 9 dell'art. 86 della legge regionale n. 65/2014, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Art. 36.


Attuazione del piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 87 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 65/2014, le parole «127, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «215, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016».

Art. 37.

Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 92 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «nuove funzioni» sono inserite le seguenti: «collegate agli interventi di



trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'art. 130,» e dopo le parole: «articolate per UTOE» sono inserite le seguenti: «e per categorie funzionali;».

2. Il comma 6 dell'art. 92 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.».

Art. 38.

Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della legge regionale n. 65/2014

1. Nella rubrica dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «piano strutturale intercomunale.» sono inserite le seguenti: «Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale.».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'art. 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.».

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2-bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'art. 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).».

5. Dopo il comma 2-ter dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-quater. Le limitazioni di cui al comma 2-ter, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale intercomunale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo da parte del comune interessato.».

6. Dopo il comma 2-quater dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-quinquies. Il termine di cui al comma 2-bis, può essere prorogato dall'ente responsabile dell'esercizio associato di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute

osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso.».

7. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-sexies. Ai fini del presente articolo, per variante generale al piano strutturale intercomunale si intende quella definita ai sensi dell'art. 93, comma 4.».

Art. 39.

Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968» sono inserite le seguenti: «e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);».

2. Alla lettera h) del comma 3 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «art. 102,» sono inserite le seguenti: «il piano comunale di protezione civile di cui all'art. 104, comma 4,».

3. Al comma 8 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «nuovi insediamenti» sono inserite le seguenti: «e delle nuove funzioni».

4. Dopo il comma 8 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«8-bis. Gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettera g), e di cui all'art. 135, comma 2, lettera e), qualora finalizzati al rialzamento del sottotetto o alla realizzazione di servizi igienici, se carenti, non incidono sul dimensionamento del piano, purché non configurino nuovi organismi edilizi.».

5. Al comma 11 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014, la parola «termine» è sostituita dalla seguente: «termine».


6. Il comma 13 dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'art. 74, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.».

Art. 40.

Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della legge regionale n. 65/2014

1. Nella rubrica dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, prima della parola «mutamenti» sono inserite le seguenti: «Categorie funzionali e».



2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 le parole «destinazioni d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «categorie funzionali».

3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «territoriale e» sono soppresse.

4. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso siano assimilabili:» sono sostituite dalle seguenti: «aree, diverse dalle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:».

5. Il comma 6 dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«6. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:

a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;

b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all'entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;

c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere *a*) e *b*), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale.».

Art. 41.

Perequazione urbanistica. Modifiche all'articolo 100 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 100 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola «urbanistica» sono inserite le seguenti: «o ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al capo III del presente titolo».

Art. 42.

Compensazione urbanistica. Modifiche all'articolo 101 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 101 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola «operativo» sono inserite le seguenti: «o dell'atto di ricognizione di cui all'art. 125,».

2. Al comma 2 dell'art. 101 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «art. 95, comma 3 lettere *a*) e *c*)» sono inserite le seguenti: «oppure degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125.».

Art. 43.

Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a

seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.».

2. Al comma 6 dell'art. 104 della legge regionale n. 65/2014 le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

3. Al comma 8 dell'art. 104 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola «varianti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2».

4. La lettera *a*) del comma 9 dell'art. 104 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*a*) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;».

5. La lettera *c*) del comma 9 dell'art. 104 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*c*) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.».

Art. 44.

Aree non pianificate. Modifiche all'articolo 105 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 105 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «destinazioni d'uso» sono inserite le seguenti: «o aumento del numero delle unità immobiliari.».

Art. 45.

Regolamenti edilizi. Modifiche all'articolo 106 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 3 dell'art. 106 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo, nel rispetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 1-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 46.

Piani attuativi. Modifiche all'articolo 107 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 107 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*b*) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'art. 74, comma 13 e all'art. 79, comma 2, lettera *i-bis*);».

2. La lettera *c*) del comma 4 dell'art. 107 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.



Art. 47.

Particolari varianti ai piani attuativi. Modifiche all'articolo 112 della legge regionale n. 65/2014

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 112 della legge regionale n. 65/2014, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al presente comma non si applica alle varianti che comportano superamento delle altezze massime previste dal piano attuativo.».

Art. 48.

Progetto unitario convenzionato. Modifiche all'articolo 121 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 121 della legge regionale n. 65/2014, le parole «dall'art. 32, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa statale in materia di lavori pubblici».

Art. 49.

Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il numero 2) della lettera *b)* del comma 3 dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis) le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi;».

2. Al numero 3) della lettera *b)* del comma 3 dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «degli interventi con» è inserita la seguente: «particolare».

3. Al numero 3) della lettera *b)* del comma 3 dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 le parole «, tra l'altro,» sono soppresse.

Art. 50.

Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 5 dell'art. 126 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all'accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'art. 125, comma 3, lettera *b)*, ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.».

Art. 51.

Misure per l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 127 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 127 della legge regionale n. 65/2014, le parole «decreto legislativo n. 163/2006», sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 50/2016».

Art. 52.

Contenuti e finalità del titolo IV della legge regionale n. 65/2014. Modifiche all'articolo 131 della legge regionale n. 65/2014

1. Nell'alea del comma 1 dell'art. 131 della legge regionale n. 65/2014, prima delle parole: «Il presente titolo», sono inserite le seguenti: «Ferma restando la disciplina statale in materia penale e tributaria.».

Art. 53.

Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, la parola «dal» è sostituita dalla seguente: «tramite».

2. Al comma 3 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «Il termine di ultimazione di cui all'art. 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di ultimazione di cui all'art. 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.».

3. Al comma 3 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «tecnico costruttive,» sono inserite le seguenti: «o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.».

4. Al comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, le parole «dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «dell'unità immobiliare».

Art. 54.

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, le parole «, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto,



in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore;».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è inserita la seguente:

«*b-bis*) installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78, comma 1;».

3. Alla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, le parole «con diversa sagoma, articolazione, collocazione e» sono sostituite dalle seguenti: «anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o», e le parole «si renda necessario alcun intervento di» sono sostituite dalle seguenti: «si rendano necessari interventi se non di».

4. Alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «impianti sportivi» sono inserite le seguenti: «, ancorché ad uso pertinenziale privato;».

Art. 55.

Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera *g)* del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola «amatoriale» sono inserite le seguenti: «e per il ricovero di animali domestici».

2. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «dalla provincia» sono soppresse.

Art. 56.

Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt» sono soppresse.

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, è inserita la seguente:

«*a-bis*) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt;».

3. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, le parole «la provincia ha» sono sostituite dalla parola: «è», e dopo le parole: «dell'attività venatoria» sono inserite le seguenti: «ai sensi della medesima legge regionale.».

4. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, le parole «la realizzazione di impianti di colture poliennali e di» sono soppresse.

5. La lettera *c-bis)* del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;».

Art. 57.

Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all'articolo 137 della legge regionale n. 65/2014

1. Il numero 5) della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 137 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

2. Al numero 7) della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 137 della legge regionale n. 65/2014 le parole «e pali in legno» sono sostituite dalle seguenti: «con sostegni».

3. Dopo il numero 2) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 137 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«*2-bis*) l'occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive;».

4. Dopo il numero 7) della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 137 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«*7-bis*) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali;».

Art. 58.

Deroghe al decreto ministeriale n. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 6 dell'art. 140 della legge regionale n. 65/2014, le parole «in applicazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 97.».

2. Il comma 7 dell'art. 140 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 59.

Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 141 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014, le parole «dello sportello unico» sono sostituite dalle seguenti: «del comune.».

2. Al comma 4 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014, dopo la parola «interessato,» sono inserite le seguenti: «tramite lo sportello unico.».



Art. 60.

Varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della legge regionale n. 65/2014

1. Prima del comma 1 dell'art. 143 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«01. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA.»

2. Nell'alea del comma 1 dell'art. 143 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'art. 135, comma 3, sull'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, alle varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA. Le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: «sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:"»».

Art. 61.

Poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all'articolo 146 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 146 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il comma 2 dell'art. 146 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 146 della legge regionale n. 65/2014 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 62.

Commissione edilizia. Modifiche all'articolo 148 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 148 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.» sono sostituite dalle seguenti: «Essi non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.»

Art. 63.

Certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, le parole «al fine di» sono sostituite dalla seguente: «per».

2. Al comma 4 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «verifiche relative al rispetto» sono inserite le seguenti: «dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell'attestazione dell'agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;

b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione.»

Art. 64.

Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «in materia di tutela del paesaggio,» sono inserite le seguenti: «progettazione architettonica e urbana,».

Art. 65.

Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche. Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 65/2014

1. Nell'alea del comma 4 dell'art. 167 della legge regionale n. 65/2014, le parole «Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta di autorizzazione comprende:».

2. Al comma 5 dell'art. 167 della legge regionale n. 65/2014, le parole «allegato alla» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesso con la».

Art. 66.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 168 della legge regionale n. 65/2014, la parola «comunicata» è sostituita dalla seguente: «trasmessa», e le parole «subito dopo il rilascio» sono soppresse.



Art. 67.

Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale. Modifiche all'articolo 170 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 170 della legge regionale n. 65/2014, la parola «rilascia» è sostituita dalla seguente: «trasmette», e le parole «la completezza degli elaborati.» sono sostituite dalle seguenti: «la completezza formale dell'istanza.».

2. Al comma 3 dell'art. 170 della legge regionale n. 65/2014, le parole «allegato al» sono sostituite dalle seguenti: «trasmeso con il».

3. Al comma 5 dell'art. 170 della legge regionale n. 65/2014, prima delle parole «del restante 50 per cento» sono inserite le seguenti: «nella misura».

4. Al comma 8 dell'art. 170 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «Entro i sessanta giorni successivi è reso noto» sono inserite le seguenti: «, agli interessati,».

5. Al comma 10 dell'art. 170 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «è reso noto» sono inserite le seguenti: «, agli interessati,».

Art. 68.

Realizzazione dei lavori. Modifiche all'articolo 174 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 174 della legge regionale n. 65/2014, le parole «gli atti restituiti con vidimazione delle strutture regionali competenti, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori o una copia vista dal direttore dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «l'attestazione di deposito o l'autorizzazione, una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice,».

2. Al comma 4 dell'art. 174 della legge regionale n. 65/2014, le parole «è depositata,» sono sostituite dalle seguenti: «è trasmessa, unitamente ai certificati sui materiali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e al giornale dei lavori,».

Art. 69.

Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Modifiche all'articolo 182 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 182 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola «competente» sono inserite le seguenti: «, tramite lo sportello unico:».

Art. 70.

Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) interventi di cui all'art. 134, comma 2.».

2. Il comma 3 dell'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 136, comma 2, lettera *a)*, ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili di cui all'art. 136, comma 2, lettera *g)*, e i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191, comma 6.».

Art. 71.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all'articolo 184 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 184 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«*a)* aumento delle superfici utili abitabili o agibili degli edifici, come definite dal regolamento di cui all'art. 216;».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 184 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «unità immobiliari» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto all'art. 183, comma 3.».

3. Il comma 2 dell'art. 184 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

4. Dopo il comma 5 dell'art. 184 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l'art. 16 del decreto-legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014.».

Art. 72.

Determinazione del costo di costruzione. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 185 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 5 dell'art. 185 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli inter-



venti effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 73.

Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito. Modifiche all'articolo 188 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «della superficie utile» è inserita la seguente: «abitabile».

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 188 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «delle superfici utili» è inserita la seguente: «abitabili».

Art. 74.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 191 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «nuova costruzione», sono inserite le seguenti: «anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;».

2. Il comma 12 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«12. Nell'ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all'art. 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è effettuata direttamente dal titolare del permesso di costruire.».

Art. 75.

Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo. Modifiche all'articolo 192 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 192 della legge regionale n. 65/2014 le parole «articoli 184 e 195» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 184 e 185».

Art. 76.

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 196 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«4-bis. Il comune, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme

vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'art. 193, comma 2, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.».

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.».

3. Al comma 7 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «alla provincia» sono inserite le seguenti: «o alla città metropolitana».

Art. 77.

Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale n. 65/2014

1. L'art. 198 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 198.

Tolleranze di costruzione

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 200 e 206, non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure difformità dalla SCIA, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.».

Art. 78.

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014 le parole «In caso di SCIA in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, presentata prima delle contestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di SCIA presentata in corso di esecuzione degli interventi ed opere di cui al comma 1, prima delle contestazioni».

2. Il comma 4 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha difformità dalla SCIA nei casi di cui all'art. 198.».



Art. 79.

Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985. Inserimento dell'articolo 206-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 206 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«Art. 206-bis.

Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985

1. Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo.

2. L'avvenuta ultimazione degli interventi entro il termine temporale specificato al comma 1 è comprovata dal proprietario o altro soggetto avente titolo.».

Art. 80.

Adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015 in materia di sanzioni. Abrogazione degli articoli 207 e 208 della legge regionale n. 65/2014

1. Gli articoli 207 e 208 della legge regionale n. 65/2014 sono abrogati.

Art. 81.

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati. Modifiche all'articolo 228 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale» sono inserite le seguenti: «o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni.».

Art. 82.

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'art. 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35.».

2. Il comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Decorsi tre anni dall'approvazione della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all'art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1/2005.».

Art. 83.

Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell'articolo 235-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 235 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 235-bis.

Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni

1. In caso di fusione, i comuni possono prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui all'art. 95, commi 9 e 11, contenute nei propri regolamenti urbanistici, per un periodo massimo di tre anni che decorrono dall'avvenuta fusione.

2. La proroga è disposta dal comune fuso, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale degli strumenti medesimi.».



Art. 84.

Manufatti precari. Modifiche all'articolo 240 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 240 della legge regionale n. 65/2014 le parole «all'art. 7» sono sostituite dalla seguente: «agli articoli 7 e 8».

2. Al comma 1 dell'art. 240 della legge regionale n. 65/2014, le parole «, commi 1, 2, 3 e 5» sono soppresse.

Art. 85.

Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei. Inserimento dell'articolo 240-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 240 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«Art. 240-bis.

Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei

1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'art. 84, la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 70, comma 3, lettera *a*), è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III «Il territorio rurale», della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»), non vieti la realizzazione di tali manufatti.

2. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'art. 84, la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 70, comma 3, lettera *b*) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale non ponga limitazioni alla realizzazione di serre fisse al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'art. 53, comma 1 della legge regionale n. 1/2005.».

Art. 86.

Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Sostituzione dell'articolo 252 della legge regionale n. 65/2014

1. L'art. 252 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 252.

Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali

1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n. 35/2011).

2. Nel caso di cui al comma 1 è fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di dare luogo all'applicazione degli articoli 23 e 24 come modificati dalla legge regionale n. 43/2016.

3. Ai procedimenti di formazione dei piani strutturali intercomunali avviati al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 43/2016, ferma restando la validità dell'atto di avvio e degli ulteriori atti già compiuti, si applicano gli articoli 23 e 24, come modificati dalla legge regionale n. 43/2016.».

Art. 87.

Abrogazione dell'articolo 253 della legge regionale n. 65/2014

1. L'art. 253 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.


Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 5
(NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI)

Art. 88.

Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 5/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole «ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).» sono sostituite dalle seguenti: «conservativa ai sensi dell'art. 135, comma 2, lettera *d*) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 5, della medesima legge regionale.».



2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2010, le parole «119 della legge regionale n. 1/2005, calcolati come per le nuove costruzioni» sono sostituite dalle seguenti: «183 della legge regionale n. 65/2014.»

3. Il comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2010 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.»

4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2010 le parole «VIII della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «VII della legge regionale n. 65/2014.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2011, N. 35 (MISURE DI ACCELERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRIVATE)

Art. 89.

Effetti dell'accordo di programma. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/2011

1. L'art. 4 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Effetti dell'accordo di programma

1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all'art. 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.

2. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica, le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma di cui al presente articolo, concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili:

a) la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche di cui all'art. 2, comma 1;

b) necessari per la realizzazione di opere complementari o accessorie all'opera strategica purché contenute nel relativo progetto.

3. Nelle aree interessate dagli accordi di programma è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Ancorché oggetto degli accordi di programma, non si applica la procedura dell'art. 5 alle varianti riguardanti aree ed immobili che:

a) si trovano al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dagli articoli 4 e 224 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

b) prevedono una nuova destinazione urbanistica che consente la realizzazione di medie o grandi strutture di vendita.

5. In caso di variante agli strumenti di pianificazione territoriale di più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della legge regionale n. 65/2014.»

Capo IV

PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE DEL TESTO COORDINATO DEL PIT

Art. 90.

Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT

1. In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), il Consiglio regionale prende atto con propria deliberazione del testo coordinato del piano di indirizzo territoriale (PIT), elaborato dalle strutture competenti della Giunta regionale, costituito dall'atto di integrazione del PIT per la definizione del parco agricolo della piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n. 61, e dall'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37.

2. Il testo coordinato del PIT di cui al comma 1, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). A partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT, il PIT pubblicato ai sensi del presente comma, sostituisce i precedenti atti a tutti gli effetti.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati ai sensi degli articoli 207 e 208 della legge regionale n. 65/2014 in corso alla data del 25 novembre 2015, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015 nella *Gazzetta Ufficiale*, si concludono secondo le norme vigenti al momento della presentazione della relativa istanza.

Art. 92.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 luglio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 2016

(*Omissis*).

16R00402

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2016, n. 16.

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 91 - Speciale - del 24 giugno 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita; valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, volte a favorire un percorso di invecchiamento attivo atto a valorizzarne il portato di esperienze e conoscenze, visto quale importante risorsa per l'intero contesto sociale.

3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

4. Per la realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la Regione opera in raccordo con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), mediante stipula di appositi accordi di programma e linee di indirizzo in materia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.

2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con le normative vigenti, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati ed integrati negli ambiti della salute, della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.

2. La giunta regionale adotta atti di indirizzo affinché, attraverso una programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

3. La Regione favorisce la programmazione degli interventi, di cui al comma 1, promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i comuni, singoli o aggregati, con le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti ed associazioni che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, attraverso lo strumento del Piano sociale regionale e dei Piani di zona, di durata triennale, di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

4. La programmazione sanitaria regionale ricomprende, tra le sue priorità, l'invecchiamento attivo attraverso specifiche misure di prevenzione e di promozione dei corretti stili di vita.

5. La Regione promuove le politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso obiettivi e specifiche misure inserite all'interno della programmazione relativa ai fondi comunitari, strutturali e di investimento europei.

Art. 4.

Politiche familiari

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. Al



fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:

a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;

b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;

c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 5.

Formazione permanente

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione permanente una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità ed in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione;

c) valorizza e sostiene le attività delle Università della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;

d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni;

e) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere finanziariamente protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:

a) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento del sistema scolastico, universitario e del terzo settore;

b) promuovere stili di consumo intelligenti ed eco-compatibili e gestire efficacemente il risparmio attraverso percorsi educativi, con particolare attenzione ai temi relativi a: risparmio energetico, produzione e smaltimento rifiuti e corretto stile alimentare;

c) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

d) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;

e) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

f) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;

g) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

h) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

Art. 6.

Completamento dell'attività lavorativa

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati:

a) a garantire, nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana;

b) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;


c) ad una più specifica sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.

Art. 7.

Prevenzione, salute e benessere

1. La Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere, fisico e mentale, durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria, fisica e psicosomatica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare ospedalizzazioni improprie e istituzionalizzazioni. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione, nonché di centri diurni in grado, tra l'altro, di fornire sostegno alle famiglie con presenza di anziani fragili.



3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale e sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.

4. La Regione promuove azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale mirati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorire l'accoglienza in microresidenze, gruppi appartamento e condomini solidali.

5. La Regione promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà.

6. La Regione adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza.

Art. 8.

Cultura e turismo sociale

1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale dell'Abruzzo, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani e del loro impegno civile per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni abruzzesi anche all'esterno della Regione stessa.

2. La Regione e gli enti locali, anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità abruzzese, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

Art. 9.

Impegno e volontariato civile

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.

3. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 possono essere riconosciuti, per il tramite

delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.

4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

5. La Regione valorizza i comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

Art. 10.

Azioni dell'impegno civile

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone anziane o non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie;

b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;

d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;

e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;

i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;

j) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio regionale;

k) campagne e progetti di solidarietà sociale;

l) attivazione di banche del tempo di supporto ai bisogni quotidiani delle famiglie anche attraverso attività che vedano coinvolti soggetti appartenenti a generazioni diverse.

2. La Regione promuove progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato e l'impegno civile degli anziani.



Art. 11.

Gestione di terreno comunale

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e in generale la cura dell'ambiente naturale.

2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.

3. I comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.

Art. 12.

Nuove tecnologie

1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche, computer, tablet e altri strumenti informatici e digitali.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 13.

Programma operativo

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma operativo sull'invecchiamento attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'art. 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.

2. Il Programma operativo di cui al comma 1 viene redatto previa consultazione con l'ANCI.

3. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i Centri provinciali di servizio per il volontariato, l'Ufficio scolastico regionale e le Università abruzzesi, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.

4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel Programma operativo

sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il Dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi Dipartimenti regionali dei settori interessati dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

Art. 14.

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale, sulla base di monitoraggi dei Dipartimenti interessati, predisponde e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, e in particolare sugli interventi ricompresi nel Programma operativo di cui all'art. 13, al fine di valutarne la effettiva ricaduta sociale.

2. La relazione, in particolare, documenta:

a) lo stato di attuazione del Programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;

b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

3. La relazione indicata al comma 2 è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

4. Gli enti partecipanti alla stesura del programma operativo di cui all'art. 13, commi 2 e 3, sono, annualmente, convocati dalla Direzione competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

Art. 15.

Giornata regionale per l'invecchiamento attivo

1. È istituita la «Giornata regionale per l'invecchiamento attivo» nel giorno 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. È istituito il Fondo regionale per l'invecchiamento attivo, al fine di garantire il finanziamento del Programma operativo di cui all'art. 13.



2. Al finanziamento del Programma operativo concorrono anche fondi nazionali, fondi comunitari, strutturali e di investimento europei, e altre risorse messe a disposizione da fondazioni bancarie, fondazioni di comunità, associazioni di promozione sociale e altri enti pubblici e privati.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo, di cui all'art. 13, alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 03 «Interventi per gli anziani», sono assegnati per il 2016, al Titolo 1, euro 50.000,00.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 12 «Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione» di euro 50.000,00 al Titolo 1.

5. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 3 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 giugno 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00358

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2016, n. 17.

Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 95 - Speciale - del 1° luglio 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo con la presente legge e con i Protocolli d'intesa di cui all'art. 7 intende contrastare ogni forma e grado di violenza, in particolare contro le donne, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) individuare un percorso clinico-assistenziale in fase acuta e un intervento di più lungo periodo sulla persona che ha subito violenza;

b) definire le modalità d'intervento per dare immediate risposte coordinate e adeguate;

c) istituire procedure aziendali semplificate;

d) garantire la privacy e la protezione della vittima di violenza.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge i soggetti che necessitano di essere tutelati quando si recano in una struttura ospedaliera e nello specifico in pronto soccorso a causa di evidente o presunta violenza domestica o sessuale.

Art. 3.

Istituzione del Codice Rosa

1. Per Codice Rosa si intende un percorso di accoglienza-assistenza al pronto soccorso riservato a chi subisce violenza sessuale o domestica, riferito a tutte le persone che si trovano in una situazione di debolezza e vulnerabilità i cui segni di violenza subita non sempre risultano conclamati.

2. Il Codice Rosa viene assegnato dal personale infermieristico preposto al triage e consiste in un codice di priorità di accesso visibile esclusivamente agli operatori sanitari che si adopereranno per una rapida presa in carico della paziente e per l'implementazione di tutte le procedure previste dal percorso clinico organizzativo interno nel rispetto della privacy.


3. La Regione Abruzzo istituisce il Codice Rosa nei pronti soccorsi dei presidi ospedalieri delle quattro province attivi h24 in tutti i giorni dell'anno.

Art. 4.

Ruolo delle ASL

1. Le ASL adottano percorsi clinico-assistenziali volti ad assicurare la piena assistenza alla persona che ha subito violenza in modo tale che:

a) l'operatore di primo contatto possa successivamente accompagnare la vittima di violenza in un ambulatorio dedicato chiamato «stanza rosa» dotato di tutti i presidi sanitari che permettano la valutazione, l'assistenza e



l'osservazione della vittima di violenza fino alla dimissione nel pieno rispetto della riservatezza e previo consenso informato per ogni atto medico;

b) la cartella clinica relativa al Codice Rosa sia compilata in tempo reale durante il percorso rosa da operatori sanitari che la prendono in carico, ciascuno per la propria competenza.

Art. 5.

Ruolo degli operatori sanitari

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli operatori sanitari che prestano assistenza e attuano il percorso clinico sulle persone che hanno subito violenza in quanto gli stessi:

a) riconoscono il valore della persona che ha subito violenza in ogni momento del percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

b) costruiscono un rapporto di fiducia con la persona che ha subito violenza mediante diversi colloqui con la stessa;

c) approfondiscono le cause delle lesioni e dei disturbi psicologici;

d) informano, con molta cautela, la persona in merito agli interventi da attuare;

e) acquisiscono le competenze necessarie per individuare i pazienti che hanno subito violenza;

f) attuano le prestazioni cliniche assistenziali in pronto soccorso e acquisiscono dati utili per eventuali futuri procedimenti legali;

g) attivano immediatamente misure di profilassi nel caso venissero individuate presenze di malattie sessualmente trasmissibili;

h) collaborano con i servizi sociali e sanitari territoriali al fine di facilitare l'accoglienza e il sostegno della persona sul territorio.

Art. 6.

Assistenza psico-sociale

1. Durante l'accoglienza al pronto soccorso, potrà essere attivata la consulenza psicologica qualora si ravveda la necessità o se richiesto dal paziente.

2. Al termine del percorso sanitario, gli operatori che l'hanno assistita propongono alla vittima di violenza di prendere contatto con un centro antiviolenza cittadino.

3. L'assistente sociale dovrebbe far parte del gruppo multi-disciplinare antiviolenza istituito all'interno del pronto soccorso, collaborando e interagendo con tutte le figure professionali coinvolte al fine di approfondire la situazione socio-familiare e l'estrazione sociale della paziente.

Art. 7.

Protocolli d'intesa

1. L'attivazione del Codice Rosa si basa su interventi condivisi attuati mediante la stipula di protocolli d'intesa fra i soggetti coinvolti per l'istituzione di gruppi interforze composti dai rappresentanti delle Aziende sanitarie, dalle Procure, dalle Forze dell'ordine, dalle strutture e dai soggetti preposti alla tutela delle vittime di violenza.

2. In fase di prima attuazione, i protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Campagna di sensibilizzazione

1. La Regione Abruzzo il 25 novembre di ogni anno (data in cui ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne) si impegna attraverso le Aziende sanitarie locali a svolgere una campagna di sensibilizzazione all'interno di scuole e amministrazioni pubbliche attraverso risorse strumentali e personale già esistenti.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Giunta regionale rende conto al Consiglio sull'attuazione della presente legge e a tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presenta una relazione alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione del Codice Rosa nei pronti soccorsi abruzzesi e, con cadenza biennale dall'entrata in vigore della legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL, una relazione dalla quale emergano:

a) numero e caratteristiche delle prestazioni erogate da ciascuna ASL, caratteristiche dei soggetti destinatari, durata ed esito dei percorsi clinici e di assistenza psico-sociale;

b) quali protocolli d'intesa ex articolo 7 siano stati sottoscritti e in quale modo abbiano contribuito all'efficacia degli interventi di assistenza e di accompagnamento successivi alle dimissioni dalla struttura ospedaliera;

c) quali criticità siano state riscontrate nella fase di attuazione e le soluzioni approntate per farvi fronte.

2. La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.

3. La relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 giugno 2016

D'ALFONSO

16R00414

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 2016, n. 12.

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 28 del 1° luglio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare l'art. 11;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione»;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni», che ha sostituito il precedente e sopra richiamato decreto del Presidente della Regione n. 12/2009;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 51 del 5 dicembre 2014 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9»;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali volta alla razionalizzazione delle competenze ed al contenimento delle strutture esistenti in misura non inferiore al 30%;

Visto il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 33, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 4 del 22 gennaio 2016 «Regolamento di attuazione dell'art. 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Assessorato regionale dell'economia. Modifica dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 22 marzo 2016;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 6 aprile 2016 che integra la precedente deliberazione n. 77/2016;

Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 6/2013 e successive modifiche ed integrazioni in attuazione dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2015;



Vista la nota presidenziale prot. n. 21475/Area 1^/S.G. del 28 aprile 2016, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento riguardante l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Visto il parere n. 162/16 reso nell'adunanza del 24 maggio 2016 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il presente regolamento rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali secondo la nuova articolazione delle strutture di cui all'allegato, suddivise per rami di Amministrazione, nel rispetto del contenimento numerico delle strutture stesse.

2. La rimodulazione degli assetti organizzativi contenuti nel presente regolamento modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'allegato 1 al presente regolamento sostituisce l'allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modificazioni. Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 27, e il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 33.

Art. 2.

Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 14 giugno 2016

Il Vice Presidente: LO BELLO

(*Omissis*).

16R00362

LEGGE 30 giugno 2016, n. 13.

Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali.

(*Publicata nel Suppl. Ord. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 29 dell'8 luglio 2016*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicati nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate, espresse in migliaia di euro, riguardanti interventi dai quali discendono, per la Regione, impegni finanziari pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a seguito della sottoscrizione del relativo atto costitutivo consortile, non finanziabili, per loro natura, attraverso il fondo istituito con il comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni:



NORMA DI RIFERIMENTO	AMMINISTRAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2016
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5	10 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	147314	SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GIÀ COSTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88, NONCHÉ DEI CONSORZI AGRARI.	400
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5	10 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.	1.360

2. Per le finalità di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 2.526 migliaia di euro (missione 16, programma 1, capitolo 144111).

3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per l'attività di cui all'art. 44 della legge regionale n. 9/2015, appostate sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono erogate con le seguenti modalità:

- a) l'80 per cento all'impegno delle somme;
- b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto.

4. Le modalità di erogazione di cui al comma 3 trovano applicazione anche con riferimento alle somme trasferite dallo Stato per le attività svolte nell'esercizio finanziario 2015.

5. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come rideterminato dal comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, capitolo 215734).

Art. 2.

Interventi urgenti per i Comuni in dissesto ed i liberi Consorzi comunali in merito ai lavoratori a tempo determinato

1. All'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è aggiunto il seguente comma:


«8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali.»

2. All'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 3/2016, le parole «Entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 settembre 2016».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 2016.

CROCETTA

Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea:
CRACOLICI

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica: LANTIERI

Assessore regionale per l'economia: BACCEI

16R00394

DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2016, n. 18.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Parte I -
n. 39 del 9 settembre 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa» quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante «Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5», ed il successivo «Atto esplicativo» del 7 giugno 2011, prot. n. 89636/Gab, dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del 7 luglio 2011, n. 105623/Gab, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2013, n. 6, che, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18 dicembre 2012, ha approvato la rimodulazione endodipartimentale dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, modificando, pertanto, la struttura dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, attraverso l'istituzione del Dipartimento regionale tecnico nel quale sono transitate parte delle competenze istituzionali proprie;

Considerato che si rende, pertanto, necessaria l'adozione, *ex novo*, del regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificati dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale tecnico;



Vista la tabella *A* con la quale si procede, ai sensi del citato comma *2-bis*, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni;

Vista la tabella *B* con la quale si procede, ai sensi del citato comma *2-ter*, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a sessanta giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma *2-ter* dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a sessanta giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni di cui all'allegato *B*);

Visto il parere n. 1/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione consultiva, reso nell'adunanza del 2 settembre 2015;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 107 del 6 aprile 2016 e n. 179 dell'11 maggio 2016;

Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale tecnico abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale tecnico, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire al Dipartimento regionale tecnico.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme o nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale tecnico, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.


Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale tecnico dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, la struttura del Dipartimento competente alla formulazione della proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno dieci giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, competente alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale della Presidenza della Regione almeno quindici giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno dieci giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.



5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso co-

stituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale tecnico, deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 giugno 2016

CROCETTA

*L'Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità*
PISTORIO

*L'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
LANTIERI

(*Omissis*).

16R00462

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-053) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 2 3 1 *

€ 4,00

